



Tribunale di Lecce

Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce

Quaderno n. 11

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -



Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del Tribunale di Lecce al 25 giugno 2024 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo: Dott.ssa Daniela AMATO; Dott.ssa Mirella AMATO; Dott.ssa Francesca ARGENTINO; Dott. Luigi BIANCO; Dott.ssa Giorgia BRUNO; Dott.ssa Azzurra BUIA; Dott. Piero CAMPÀ; Dott. Saverio CANNAZZA; Dott.ssa Giovanna CAPUTO; Dott.ssa Federica CAZZATO; Dott. Giovanni COLAIANNI; Dott.ssa Letizia COLUCCIA; Dott.ssa Federica CUPPONE; Dott.ssa Alessandra DE MATTEIS; Dott.ssa Sara DE MITRI; Dott.ssa Alessandra DELLE DONNE; Dott.ssa Annabella DINITTO; Dott.ssa Lorenza GALLO; Dott.ssa Alessandra GIANGRANDE; Dott.ssa Silvia INGROSSO; Dott. Alessandro LEO; Dott.ssa Laura LERARIO; Dott.ssa Carla LICCI; Dott.ssa Marzia LUCERI; Dott.ssa Maria Chiara MANCO; Dott. Valerio MANCUSI; Dott.ssa Simona MARINOSCI; Dott.ssa Beatrice MARTINA; Dott.ssa Eleonice Loredana MASTRIA; Dott.ssa Anna Sofia MAURO; Dott.ssa Daniela MAURO; Dott.ssa Dorodea Maria PALADINI; Dott.ssa Rosa Francesca PASTORE; Dott.ssa Marcella PERRONE; Dott.ssa Cristina PERRUCCI; Dott. Giuseppe PETRACCA; Dott. Marco PETRACHI; Dott.ssa Ilenia PETRELLI; Dott. Valentino PIRELLI; Dott.ssa Elisa PISANELLO; Dott.ssa Ramona RESTA; Dott.ssa Maria Rosaria ROLLO; Dott.ssa Valentina RUGGERI; Dott. Andrea RUSSO; Dott.ssa Federica TAURINO; Dott.ssa Valentina TUCCI; Dott.ssa Annalisa TUNNO; Dott.ssa Gloria VELARDO.

- AREA PENALE -

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE.....	9
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1541 DEL 28/05/2024	9
ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA.....	10
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3097/2023 DEL 3.10.2023	10
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	11
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. COLLEG., SENTENZA N. 1698/24 DEL 05.06.2024	11
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI	12
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 392 DEL 15/05/2024	12
COMPETENZA PER CONNESSIONE	13
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 219/2023 DEL 20.01.2023	13
DICHIARAZIONI ACCUSATORIE DELLA PERSONA OFFESA E CONTROLLO SULLA CREDIBILITÀ ...	14
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. MON., SENTENZA N. 1795 DEL 19/6/2024	14
DICHIARAZIONI CONFIDENZIALI ALLA PG	15
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 524/2024 DEL 25.06.2024	15
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA.....	16
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, DECRETO DI ARCHIVIAZIONE N. 993/2024	16
DISCRIMINTRA IL DELITTO DI CALUNNIA E IL DIRITTO DI DIFESA.....	17
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1137/24 DEL 17/04/2024	17
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI.....	18
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3097/2022 DEL 13.02.2023	18
ESTINZIONE DEL REATO PER INTERVENUTA OBLAZIONE	19
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1808/24 DEL 19/06/2024	19
FALSO IN ATTO PUBBLICO.....	20
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1508 DEL 23/05/2024	20
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 75/2024 DEL 15.1.2024	21
FRODE INFORMATICA.....	22
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1513 DEL 23/05/2024	22
GIUDIZIO ABBREVIATO	23
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 444 DEL 06/06/2024	23
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 444 DEL 06.06.2024	24
LEGITTIMA DIFESA	25
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 313 DEL 16/4/2024	25
LESIONI PERSONALI AGGRAVATE E ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE: DIFFERENZA	26
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1314/24 DEL 07-05-2024	26
PORNOGRAFIA MINORILE	27
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 237 DEL 12.3.2024	27
PORTO ABUSIVO DI ARMI	28

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 523/24 DEL 25.06.2024	28
RILEVANZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI PREDIBATTIMENTALI ACQUISITE EX ART. 512 C.P.P.	29
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. COOLEG., SENTENZA N. 1584 DEL 3/6/2024	29
TENTATA ESTORSIONE	30
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GUP, SENT. N. 295/2024 DEL 11.04.2020	30
TRUFFA	31
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, ORDINANZA DEL 24/05/2024	31
VIOLENZA O MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE	32
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1540 DEL 28/05/2024	32

- AREA CIVILE -

APPELLO OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE	34
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1640/2024 DEL 3/05/2024	34
APPELLO	35
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1058/2024 DEL 19/03/2024	35
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA	36
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1182/24 DEL 2/04/2024	36
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE	37
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. II, SENTENZA N. 1896 DEL 23/05/2024	37
AZIONE REVOCATORIA	38
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 1868/2024 PUBBL. IL 21.05.2024.	38
2. TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 851/2024 DEL 5/03/2024	39
BENEFICIO DELL'AUMENTO FIGURATIVO DECENNALE DI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 206/2004.....	40
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 1402 DEL 30/04/2024	40
CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO	41
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. II, SENTENZA N. 1579 DEL 24/04/2024	41
CLAUSOLA DI GRADIMENTO NEL CONTRATTO DI APPALTO DI MANODOPERA	42
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 388/2024 DEL 8/2/2024	42
COMPENSI PROFESSIONALI	43
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 81 DEL 14/01/2022	43
CONSEGUENZE DANNOSE RISARCIBILI	44
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1228/2024 DEL 04/04/2024	44
CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE	45
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2194/24 DEL 18/06/2024	45
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	46
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1737 DEL 09/05/2024	46

CONTRATTO DI LOCAZIONE.....	47
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2092 DEL 07/06/2024	47
DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO	48
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 1347/2024 PUBBL. IL 11/04/2024	48
DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ	49
1. TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORDINANZA 11.06.2024	49
2. TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORDINANZA DELL'11.06.2024	50
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1923/2024 DEL 23/05/2024	51
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA NEL CONTRATTO DI AGENZIA	52
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA 1966 N. DEL 28/5/2024	52
DIFFERENZE RETRIBUTIVE: ONERE PROBATORIO	53
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 821/2024 DEL 14/3/2024	53
DISCONOSCIMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI	54
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2151 DEL 13/06/2024	54
DISTANZE CONDOMINIALI	55
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENTENZA N. 1750 DEL 7/05/2024	55
ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE.....	56
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., DECRETO N. 11680 DEL 25.06.2024	56
FACOLTÀ DI RECESSO AD NUTUM.....	57
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2131 DEL 11/06/2024	57
INAMMISSIBILITA' RICORSO ASSISTENZA MINORI	58
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, SENTENZA N. 2073 DEL 17/05/2024, PUBBLICATA IL 06/06/2024 ..	58
INDEBITO ASSISTENZIALE PER IL VENIR MENO DEL REQUISITO SANITARIO	59
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 900 DEL 20/03/2024	59
INDEBITO OGGETTIVO/SOGGETTIVO	60
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1607/2024 DEL 30/04/2024	60
INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	61
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 1838 DEL 10/06/2024	61
IRRICIEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE SPECIALE EX ART. 19 CO. 1.2. D. L.VO 286/98 RIVOLTA AL QUESTORE.....	62
TRIBUNALE DI LECCE, IV SEZ., SENTENZA N. 1926/2023 DEL 24/05/2024	62
LEASING.....	63
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2267/2024 PUBBLICATA IL 26.6.2024	63
ONERE DELLA PROVA – VIZI DELLA COSA COMPRACATA.....	64
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA 1947 N. DEL 28/5/2024	64
ONERE PROBATORIO NEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE.....	65
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2216/2024 DEL 21.06.2024	65
OPPOSIZIONE A PRECETTO EX ART. 615, CO. 1, C.P.C.	66
1. TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1210/2024 DEL 4/04/2024	66

2. TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1889 DEL 23/05/2024	67
OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA': INCOMBE SUL TRASGRESSORE L'ONERE DI PROVARE LA INIDONEITA' DELLA SEGNALETICA DI PREAVVISO	68
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1608/2024 DEL 30/04/2024	68
OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA.....	69
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2279/2024 DEL 27/06/2024	69
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE	70
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1975/2024 DEL 29/05/2024	70
OPPOSIZIONE ALLA ATP DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E RICHIESTA DI CONDANNA DI INPS AL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE NEL MEDESIMO GIUDIZIO	71
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 2009 DEL 20/06/2024	71
OPPOSIZIONE AVVERSO ESTRATTO DI RUOLO.....	72
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 1910/2024 PUBBL. IL 23/05/2024	72
PATTO COMMISSORIO	73
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2045/2024 DEL 5/6/2024	73
PRECETTO PER SPESE DI MANTENIMENTO INEFFICACE SE NON SUPPORTATO DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE E ALLEGAZIONE.....	74
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1763 DEL 13.05.2024	74
PRESCRIZIONE AZIONE RISARCITORIA	75
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENTENZA N. 1760 DEL 13/05/2024	75
PRESTAZIONE LAVORATIVA SUBORDINATA.....	76
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1588/2024 DEL 29/4/2024	76
PROVA DEL POSSESSO NECESSARIA NELL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE	77
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1817/2024 DEL 16/05/2024	77
PROVA DELLA QUALITA' DI EREDE.....	78
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1126 DEL 26/03/2024	78
PROVVEDIMENTI D'URGENZA ATIPICI E SEQUESTRO	79
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORDINANZA DEL 24/06/2024	79
REQUISITO DELLA "CONVIVENZA" NEL DELITTO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA.....	80
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI, SENTENZA N. 464 DEL 10/06/2024	80
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA.....	81
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1735 DEL 9/05/2024	81
RESPONSABILITA' DA COSA IN CUSTODIA	82
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N.2040/2024, PUBBL. IL 05.06.2024.	82
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE.....	83
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1399/2024 DEL 15/04/2024	83
RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO AGGIUNTIVO PREVISTO DAL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA EX ART. 409 C.P.C.....	84
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 1398 DEL 26/04/2024	84

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO E PRESCRIZIONE.....	85
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORDINANZA DEL 27/02/2024	85
RICONOSCIMENTO PROTEZIONE SPECIALE.....	86
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, DECRETO DEL 02/05/2024	86
RINUNCIA DI DOMANDA IN APPELLO	87
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1862 DEL 21/5/2024	87
RISARCIMENTO DANNI INTERNATI MILITARI ITALIANI.....	88
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA, N. 1751 DEL 7/05/2024	88
RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE SENZA TITOLO.....	89
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. DEL 12/6/2024	89
SERVITU' DI PASSAGGIO	90
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 398 DEL 14/02/2022	90
TRATTAZIONE DELLA CAUSA.....	91
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1684/2024 PUBBLICATA IL 7.5.2024	91
USUCAPIONE DEL COEREDE DELLA QUOTA DEGLI ALTRI EREDI	92
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2182 DEL 18/06/2024	92
USURARIETÀ TASSO DI INTERESSE	93
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1975/2024 DEL 29/05/2024.....	93
VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	94
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1745/2024 DEL 10/05/2024	94
VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ANATOCISMO	95
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1975/2024 DEL 29/05/2024.....	95

- SETTORE PENALE -

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1541 del 28/05/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Roberta Maggio; **Pubblico Ministero:** VPO Monica Troiano;

Imputato: N.D.

Assoluzione ex 530, co. 2, c.p.p.

Riferimenti normativi: *art. 571 c.p..*

In reato di abuso di mezzi di correzione e di disciplina presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti in via ordinaria consentiti - quali esclusioni dalle attività ludiche, ricorso a forme di rimprovero non riservate etc. - mantenuti per un lasso di tempo apprezzabile che umiliano, sviscerano e denigrano l'alunno. Non può ritenersi tale l'uso della violenza a scopi educativi, con la conseguenza che l'utilizzo di mezzi di correzione violenti rientra nella fattispecie di percosse o di lesioni personali. *(Nel caso di specie la maestra veniva accusata di aver dato uno schiaffo sul polso ad un alunno e sul volto ad un altro alunno e veniva mandata assolta, nel primo caso, per mancanza di querela, nel secondo per mancanza di prova certa del fatto).*

ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 3097/2023 del 3.10.2023

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Anna Maria Filippo

Imputato: S.L.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

LINEA DI CONFINE TRA L'ART. 648 C.P. E L'ART. 712 C.P. – SOSPETTO CIRCA L'ILLECITA PROVENIENZA DEL BENE

Riferimenti normativi: *art. 648 c.p.; art. 712 c.p.*

Il delitto di cui all'art. 648 c.p., quanto all'elemento soggettivo, richiede il dolo generico consistente nella consapevole volontà – o quantomeno nel serio dubbio e conseguente accettazione del rischio – di acquistare un bene di illecita provenienza. Invece, la contravvenzione di cui all'art. 712 co. 1 c.p., quanto all'elemento soggettivo, richiede una condotta connotata da mancanza di ordinaria diligenza ossia non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito un dubbio sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni volta che l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto l'imputata responsabile del reato di cui all'art. 712 c.p. così riqualificato dal momento che l'acquisto del cellulare era avvenuto in circostanze – condizioni di vendita, entità del prezzo, qualità e caratteristiche del prodotto – tali da ingenerare nell'acquirente il sospetto circa l'illecita provenienza del bene).*

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Tribunale di Lecce, I sez. colleg., sentenza n. 1698/24 del 05.06.2024

Giudice Estens.: dott.ssa Maddalena Torelli; **Presidente:** dott. Fabrizio Malagnino; **Pubblico**

Ministero dott. Luigi Mastroniani

Imputati: Z.E.H. + 12)

Condanna ex art. 533 c.p.p.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – CONCORSO ESTERNO – ESCLUSIONE – ASSENZA
RILEVANZA CAUSALE DEI CONTRIBUTI AGEVOLATORI

Riferimenti normativi: *artt. 110 c.p. e 416 c.p.*

L'istituto del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., oltre ad essere stato infruttuosamente oggetto di rimessione alle SS.UU. della Suprema Corte nel 2016 (conclusa con la restituzione degli atti ai Giudici rimettenti per assenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale), si ritiene configurabile laddove l'agente – non inserito organicamente nel sodalizio – agisca con il fine di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso. *(Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la configurabilità del concorso esterno in associazione ex art. 416 c.p. in capo a quegli imputati che non hanno fornito al sodalizio quel contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, dotato di effettiva rilevanza causale nel rafforzamento e/o nella conservazione delle capacità operative dell'organizzazione e perciò diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione stessa. In particolare, il loro coinvolgimento è stato ritenuto dal Collegio caratterizzato da quell'evanescenza ed occasionalità che non permette di affermare nè che essi fossero a conoscenza dell'esistenza del sodalizio nè che vi abbiano apportato una fattiva collaborazione e, alcuni, si limitano in un'unica occasione a prestarsi al ruolo di autisti dei loro concorrenti nel delitto, senza addurre altro contributo in altre occasioni, risultando anche preoccupati e non avvezzi al malaffare, trattasi di soggetti che prendono addirittura le distanze dall'azione criminosa, ammonendo alcuni dei concorrenti dal non coinvolgerli più in siffatti eventi).*

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, Sentenza n. 392 del 15/05/2024

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria VALLEFUOCO

Indagato: B.G. +1.

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI – MINORATA DIFESA - CONFIGURABILITÀ.

Riferimenti normativi: art. 640, 61 n. 5 c.p.

Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. quando la condotta è commessa in danno di soggetti che versano in condizione di minorata difesa profittando oltre dell'età avanzata e della loro emotività e minore lucidità, anche della scarsa conoscenza dei meccanismi legali da parte degli stessi e della loro impreparazione. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, nella truffa perpetrata ai danni degli anziani, approfittando della scarsa conoscenza dei meccanismi legali da parte degli stessi e la loro impreparazione, in ragione del loro basso livello culturale e della loro ignoranza delle norme sulle misure cautelari).*

COMPETENZA PER CONNESSIONE

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 219/2023 del 20.01.2023

Giudice Est.: Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** VPO Daniela Passero;

Imputati: S.M.P.; S.C.; D.F.

Non doversi procedere ex artt. 128, 529 c.p.p.

COMPETENZA PER MATERIA DETERMINATA DALLA CONNESSIONE – COMPETENZA GIUDICE SUPERIORE- LESIONI GRAVI.

Riferimenti normativi: artt. 6 D. Lgs. 274/2000, 582, 583 c.p.

Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo qualora all'imputato siano contestate le violazioni di più reati commessi con una sola azione od omissione. In siffatte ipotesi, la competenza spetta al giudice superiore per tutti i procedimenti.

(Fattispecie in cui il Giudice di prime cure dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati tenuto conto dei periodi di sospensione maturati nel corso del giudizio innanzi al Giudice di Pace, atteso che i fatti contestati agli imputati nei capi indicati e, precisamente, le minacce gravi commesse da S.F., indicate del decreto che dispone il giudizio, coincidevano, in punto di condotta, con i fatti, sebbene diversamente qualificati, oggetto della contestazione allo S.F. nel capo 3) della imputazione del Giudice di Pace. Allo stesso modo fatti integranti lesioni e minacce, commesse da S.M.P. al capo 4) del decreto che dispone il giudizio, coincidevano in punto di condotta, con la contestazione contenuta nel capo 1) del decreto di citazione innanzi al Giudice di Pace, essendo pressoché identiche quelle contestate in entrambi gli editti accusatori alla S.M.P. e sovrapponibili anche quelle contestate allo S.F. nei due capi di imputazione).

DICHIARAZIONI ACCUSATORIE DELLA PERSONA OFFESA E
CONTROLLO SULLA CREDIBILITÀ

Tribunale di Lecce, II Sez. Mon., sentenza n. 1795 del 19/6/2024

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. VPO Vito Aprile

Imputato: M.A.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

PROVE – MEZZI DI PROVA – TESTIMONIANZA – PERSONA OFFESA
– DICHIARAZIONI ACCUSATORIE DELLA PERSONA OFFESA – COSTITUZIONE
DI PARTE CIVILE – CONTROLLO SULLA CREDIBILITÀ – MAGGIORE RIGORE NEL
CONTROLLO – RISCRONTI ESTERNI – NECESSITÀ.

Riferimenti normativi: *artt. 81 e 392 c.p.*

In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni della persona offesa, specie se costituitasi parte civile, sono sottoposte ad un rigoroso controllo di attendibilità intrinseca ed estrinseca; con la conseguenza che il giudice riterrà destituita di fondamento la credibilità del dichiarante le cui asserzioni accusatorie siano connotate da spiccato livore e non sorrette da alcun elemento obiettivo atto a confermarle (*Nel caso di specie, il tribunale riteneva non sufficientemente provati gli addebiti mossi dalla parte civile, le cui dichiarazioni riflettevano forti risentimenti nei confronti dell'imputato e non risultavano suffragate da ulteriori riscontri esterni*).

DICHIARAZIONI CONFIDENZIALI ALLA PG

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 524/2024 del 25.06.2024

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola Capano; **Pubblico Ministero:** dott. Alfredo Manca

Imputato: I.M.

Assoluzione ex art. 442, in relazione all'art. 530 c.p.p.

RITO ABBREVIATO – DICHIARAZIONI CONFIDENZIALI ALLA PG – UTILIZZABILITA'

Riferimenti normativi: *artt. 438 e seguenti c.p.p., 195, comma 4, c.p.p.*

È utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale (financo quelle rese dalla persona offesa che non abbia voluto verbalizzarle), costituendo la stessa atto di indagine, alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria, non essendo, inoltre, applicabile il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha utilizzato per la decisione l'annotazione di PG nella quale erano riportate le dichiarazioni che una persona informata sui fatti aveva reso ai militari).*

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

Tribunale di Lecce, sezione GIP/GUP, decreto di archiviazione n. 993/2024

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Donatina Antonia Buffelli

Imputato: P. L.

Decreto di archiviazione ex artt. 409 e 410 c.p.p.

DELITTI CONTRO L'ONORE – DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA – REQUISITO DELLA CONTINENZA

Riferimenti normativi: *art. 593 c. 3 c.p.*

In tema di diffamazione, la valutazione del requisito della continenza, necessaria ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, deve tener conto del contesto in cui si realizza la condotta ed, in particolare, dei toni utilizzati dall'agente che, seppur aspri e forti, devono essere strettamente funzionali alla finalità di disapprovazione e non possono trasmodare nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione. *(Nel caso di specie, il giudice ha escluso la sussistenza del delitto di diffamazione ritenendo che le frasi pronunciate dall'indagata nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva, sebbene espressione di un giudizio critico nei confronti degli acquirenti di alcune unità abitative sottoposte a sequestro probatorio, non sfociavano in attacchi personali indipendenti dalla vicenda concreta e volti a screditare, in termini generali, i destinatari di dette critiche).*

DISCRIMINTRA IL DELITTO DI CALUNNIA E IL DIRITTO DI DIFESA.

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1137/24 del 17/04/2024

Giudice Est.: dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** VPO dott.ssa Maria Antonella Pasquino

Imputato: J.Z.

Sentenza di condanna

DICHIARAZIONI ACCUSATORIE NEI CONFRONTI DI TERZI – LIMITI CONSENTITI

Riferimenti normativi: artt. 368 c.p. e 24 Cost.

Il discrimine tra attività consentita e condotta calunniosa non scriminata risiede nella circostanza che l'affermazione infondata di colpa a carico di altri deve risultare essenziale e priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito. In proposito, è necessario un rapporto funzionale tra la condotta dell'imputato e la confutazione dell'imputazione a suo carico, nel senso che l'imputato deve limitarsi ad affermare l'insussistenza dell'accusa a suo carico, senza travalicare tale confine con iniziative, non consentite, dirette a coinvolgere i suoi accusatori, di cui conosce l'innocenza, attribuendo loro una incolpazione specifica. *(Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell'imputato in ordine al reato di calunnia di cui all'art. 368 c.p., sul presupposto che le dichiarazioni rese in giudizio dal medesimo, implicanti la responsabilità di terzi, travalicano i limiti consentiti, in quanto non strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa garantito ai sensi dell'art. 24 Cost., avendo egli reso una incolpazione specifica nei confronti della persona offesa, circostanziata e determinata, ultronea rispetto alla più stretta economia difensiva).*

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 3097/2022 del 13.02.2023

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Mariella Fanuli

Imputata: C.A

Condanna *ex art. 533 c.p.p.*

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI – QUALIFICA DI PROPRIETARIA

Riferimenti normativi: *art. 392 c.p.*

L'art. 392 c.p. punisce chiunque al fine di esercitare un preteso diritto potendo ricorrere al giudice si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo mediante violenza sulle cose. Non rileva che il diritto che l'agente intende tutelare sussista in concreto bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo abbia esercitato in modo antigiusdittico. Dunque, anche laddove la contestazione con il soggetto passivo sia insorta proprio in merito al diritto di questi al mantenimento del bene su cui è operata la violenza, nessun rilievo ha la titolarità di quel bene da parte del soggetto attivo. *(Nel caso di specie il Giudice ha condannato l'imputata per il delitto di cui all'art. 392 c.p. in quanto la prevenuta al fine di esercitare un preteso diritto invece di rivolgersi all'Autorità competente si determinava a porre in essere la condotta criminosa non attribuendo, dunque, alcuna efficacia dirimente alla qualifica di proprietaria dell'appartamento).*

ESTINZIONE DEL REATO PER INTERVENUTA OBLAZIONE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1808/24 del 19/06/2024

Giudice Est.: dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** VPO dott.ssa Sondra Pranzo

Imputato: M.E.M. (+5)

Sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione ex artt. 162 *bis* c.p. e 129 c.p.p.

OBLAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE ED ESTINZIONE DEL REATO – LIMITI
CONSENTITI

Riferimenti normativi: *artt. 129 c.p.p., 54-1161 Cod. Nav. e 180 D.Lgs. n. 42 del 2004 con riferimento all'art. 650 c.p.*

In caso di domanda di oblazione avanzata dall'imputato, in via subordinata alla richiesta di proscioglimento nel merito *ex* articolo 129 c.p.p., il giudice è chiamato ad adottare un provvedimento decisorio che implica un esame del merito dell'imputazione. Tuttavia, una volta che l'istanza di oblazione sia stata ammessa a seguito della valutazione *ex* art. 162 *bis* c.p., il successivo versamento dell'importo indicato da parte dell'imputato estingue (automaticamente) il reato e preclude qualsivoglia pronuncia di merito da parte del Giudice, al quale non residua altro potere che dichiarare con sentenza l'intervenuta causa estintiva. *(Nel caso di specie, il Giudice dopo avere accertato il regolare versamento delle somme ha emesso sentenza di estinzione delle contravvenzioni contestate agli imputati per intervenuta oblazione, disattendendo l'ulteriore istanza sollevata dalla difesa ai sensi dell'art. 129 c.p.p.).*

FALSO IN ATTO PUBBLICO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1508 del 23/05/2024

Giudice Estensore: Dott.ssa Chiara Panico; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Vallefucio

Imputato: G. R.;

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

FALSO IN ATTO PUBBLICO – CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA – RILASCIO DA PARTE DEL MEDICO CURANTE IN ASSENZA DI VISITA – MANCATA INTEGRAZIONE DEL REATO – PRESUPPOSTI.

Riferimenti normativi: artt. 110 e 479 c.p.

Non commette il delitto di falso in atto pubblico il medico curante convenzionato con il S.S.N. che, nel certificato di malattia rilasciato ad un proprio paziente cui è stata riconosciuta la causa di servizio, attesti, in assenza di preventiva visita medica, il ricorrere della patologia riferita dal paziente allorquando la stessa risulti cronica e pluriennale, potendo, al più, tale condotta rilevare sotto al profilo disciplinare. *(Nel caso di specie, l'imputato era stato chiamato a rispondere del delitto di falso in atto pubblico, in concorso con il medico di base, poiché il primo, in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Lecce, al fine di giustificare l'assenza dal servizio per ragioni di malattia, aveva prodotto all'amministrazione di appartenenza certificati medici rilasciati dal medico curante senza previamente visitare il paziente. Il Giudice ha assolto l'imputato sul presupposto che lo stesso risultava affetto da una patologia cronica di gonalgia al ginocchio destro, ultraventennale e pluricertificata per la quale gli era stata riconosciuta anche la causa di servizio ovvero l'inidoneità parziale al lavoro dalla Commissione medica ospedaliera. Pertanto, non poteva ritenersi integrato il delitto di falso essendosi il medico limitato a certificare il ricorrere della patologia riferitagli dal paziente).*

FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 75/2024 del 15.1.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria Petrolo;

Imputato: M. K..

533, 535 c.p.p..

ASSOCIAZIONE TRASNAZIONALE FINALIZZATA AL FAVOREGGIAMENTO
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - AGGRAVANTI - REATO A CONDOTTA LIBERA.

Riferimenti normativi: D. lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, 416 C.P.

Il delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3, contempla una serie di ipotesi aggravate rispetto al corrispettivo di cui al comma 1 dello stesso articolo, e segnatamente, quelle di cui alle lettere da a) ad e), nonché ulteriori aggravanti nel caso in cui le condotte siano realizzate con le modalità di cui ai commi 3 bis e comma 3 ter.

Trattasi di reato che, come espressamente evincibile dalla lettura dell'articolo, consiste in quelle condotte ivi contemplate, ovvero è commesso da chi "*promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*". In sostanza, qualunque condotta di tipo agevolativo, sia che consista nella fattiva direzione ed organizzazione, sia che invece si traduca in un contributo causale ma comunque connotato dalla precisa volontà di procurare l'ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato, integra il delitto de quo. Trattasi, dunque, di un delitto a condotta libera che si integra con qualsiasi attività diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del citato t.u. n. 286 del 1998. (*Fattispecie in cui il Giudice di prime cure riconosceva la penale responsabilità dell'imputato per essendo stata provata la sua partecipazione al sodalizio criminale con altri due soggetti, finalizzato alla commissione dei reati contestati in imputazione, ed essendo evidente, sulla base delle circostanze delle singole azioni esaminate, che già ex se essi costituivano un'associazione ai sensi dell'art. 416 c.p., di tre persone, volta al favoreggiamento della immigrazione clandestina, essendo emerso in modo inequivoco e ben preciso che non si trattava affatto di condotte sporadiche ed occasionali, bensì di un vero e proprio sistema posto in essere dai tre de quibus per la gestione di flussi migratori in Italia, dunque di un programma criminoso indefinito, che comportava l'assistenza a tutto tondo ai migranti, non a fin di bene però, ma soltanto finalizzato ad ottenere dagli stessi e dallo sfruttamento della loro condizione dei lauti profitti.*)

FRODE INFORMATICA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1513 del 23/05/2024

Giudice Estensore: Dott.ssa Chiara Panico; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Maria Antonella Pasquino

Imputato: G. N.;

Condanna ex art. 533 c.p.p.

FRODE INFORMATICA – MODALITÀ DELLA CONDOTTA – INGIUSTO PROFITTO.

Riferimenti normativi: artt. 110, 640 ter, co. 1 e 3, c.p.;

Integra il delitto di frode informatica chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. *(Nel caso di specie, il Giudice ha condannato l'imputata per il delitto di frode informatica poiché la stessa, con l'ausilio di un soggetto con voce maschile, contattava telefonicamente la persona offesa, riuscendo a carpire da ella il "codice di verifica" che Poste Italiane aveva inviato sul cellulare della predetta e successivamente, utilizzando indebitamente l'identità digitale della vittima, disponeva un "postagiorno" dell'importo di € 2.700,00 dal conto Postepay evolution intestato alla vittima in favore del conto intestato all'imputata, così procurandosi un ingiusto profitto).*

GIUDIZIO ABBREVIATO

1. Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 444 del 06/06/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Giulia PROTO; **Pubblico Ministero:**

Imputato: C.V.

Condanna ex artt. 442, 533, 535, c.p.p.

STUPEFACENTI - IN GENERE - FATTISPECIE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CONFIGURABILITÀ - RILEVANZA PRECLUSIVA DELLA DIVERSA TIPOLOGIA DI SOSTANZA STUPEFACENTE DETENUTA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.

Riferimenti normativi: *art. 73 c. 5 DPR 309/90.*

In materia di sostanze stupefacenti, la configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art.73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere esclusa in ragione della diversa tipologia di sostanza stupefacente detenuta, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore.

(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto riconducibile nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art 73 DPR 309/90 la detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio).

2. Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 444 del 06.06.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Giulia PROTO; **Pubblico Ministero:**

Imputato: C.V.

Condanna ex artt. 442, 533, 535, c.p.p.

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - FATTO DI LIEVE ENTITÀ EX ART.73, COMMA 5, DEL D.P.R. N. 309 DEL 1990 - RITENUTA CONTINUAZIONE - ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - SUSSISTENZA - RICORSO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.

Riferimenti normativi: *art. 73 comma 5 DPR 309/90.*

In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione per errore sulla qualificazione giuridica del fatto qualora il giudice, pur avendo riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 nell'ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, abbia ritenuto sussistente una pluralità di reati in continuazione tra di loro, anziché un'unica fattispecie delittuosa. *(Nel caso di specie, il giudice penale riconoscendo la lieve entità del fatto, ha ricondotto le fattispecie di cui ai commi 1 e 4 dell'art 73 DPR 309/90 all'interno del quadro normativo di cui al comma 5 costituendo la stessa una unica fattispecie delittuosa).*

LEGITTIMA DIFESA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 313 del 16/4/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott. Alberto Santacatterina

Imputato: D.S.C.E.

Assoluzione ex 52 c.p., 438 e ss., 530 co.3 c.p.p.,

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE – LEGITTIMA DIFESA – LESIONI VOLONTARIE
RECIPROCHE – SUSSISTENZA – CONDIZIONI

Riferimenti normativi: *art. 52, 582 c.p.*

In tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora la reciproca aggressione tra i due contendenti sia avvenuta contemporaneamente.

(Nel caso di specie il giudice penale ha ritenuto sussistente la scriminante della legittima difesa atteso che l'aggressione non è avvenuta simultaneamente, avendo l'imputato sferrato un pugno alla persona offesa solo dopo essere stato da questo aggredito alle spalle mentre si stava allontanando proprio al fine di evitare uno scontro).

LESIONI PERSONALI AGGRAVATE E ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE: DIFFERENZA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1314/24 del 07-05-2024

Giudice: dott.ssa Maddalena Torelli; Pubblico Ministero V.P.O.: dott.ssa Mariella Fanuli

Imputato: S.P.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

**LESIONI PERSONALI AGGRAVATE IN DANNO DI MINORE – ABUSO DEI MEZZI DI
CORREZIONE – DISTINZIONE – CONFIGURABILITA' ED ESCLUSIONE**

Riferimenti normativi: *art. 582 comma 1 in relazione agli artt. 585 e 577 nn.1) e 4) ,61 n.1), 11) e 1quinqies) c.p.*

In presenza di una contestazione a titolo di lesioni personali aggravate, si deve escludere la riqualificazione del fatto nell'ipotesi delittuosa meno grave di cui all'art. 571 c.p. per la cui configurabilità è necessario che l'agente sia il titolare del "potere" di correzione e che l'atto correttivo non sia particolarmente violento, tale da travalicare i limiti della correzione, sfociando in un'aggressione fisica. *(Nel caso di specie – con riferimento al primo elemento – nonostante l'imputato fosse il compagno convivente della madre della minore, questo non gli attribuisce un automatico diritto-dovere educativo nei confronti della stessa in quanto non è destinatario di un "affidamento per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia", anche perché al momento dei fatti la madre era presente. Inoltre, circa il secondo elemento dell' "abuso" costitutivo del delitto: a fronte di un atteggiamento ineducato della minore a tavola, la reazione dell'imputato risulta assolutamente eccessiva e travalicante anche i limiti dell'abuso richiesto dalla norma, poiché avrebbe potuto scegliere, tra le tante modalità correttive, una più consona e meno invasiva rispetto ad uno schiaffo in pieno volto, che ha provocato nella minore delle lesioni guaribili in dieci giorni con un evidente ematoma all'altezza dell'occhio).*

PORNOGRAFIA MINORILE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 237 del 12.3.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Patrizia Ciccarese

Imputato: P.S.

Assoluzione ex artt. 438 e ss., 530 cpv c.p.p.

DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE – PORNOGRAFIA MINORILE –
DIVULGAZIONE DI MATERIALE - PROPAGAZIONE DI MATERIALE SU UNA "CHAT" TRA
PIÙ PERSONE POTENZIALMENTE APERTA AD ULTERIORE DIFFUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 600 ter comma terzo c.p.*

In tema di pornografia minorile, integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma terzo, c.p. la condotta di chi propaghi tale materiale su una chat alla quale partecipi un apprezzabile numero di persone, che abbiano, a loro volta, la possibilità di effettuare ulteriori smistamenti. *(Nel caso di specie il giudice penale ha assolto l'imputata, non essendoci prova della divulgazione in rete delle immagini ritraenti il figlio minore rinvenute sul suo cellulare e dunque non essendo stata accertata un'attività di distribuzione o di diffusione di materiale pedopornografico).*

PORTO ABUSIVO DI ARMI

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 523/24 del 25.06.2024

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott. Alfredo MANCA

Imputato: F.M.

Condanna ex artt. 438 e seguenti, 533 e 535 c. p. p.

PORTO ABUSIVO DI ARMI – DETENZIONE DI ARMI DA GUERRA – DIFFERENZA –
ELEMENTI COSTITUTIVI – DIFFERENZE – ELEMENTO SOGGETTIVO

Riferimenti normativi: *art. 4 L. n. 895/1967*

Risponde solo del delitto di porto illegale di armi e non anche del reato di detenzione colui che porta in pubblico armi da guerra ed esplosivi, senza averli prima detenuti, essendo il porto reato più grave della detenzione, dalla quale si differenzia per un "*quid pluris*", costituito dal portare in pubblico la cosa che si detiene (*Nel caso di specie, il giudice penale ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato il quale aveva portato fuori dall'abitazione un fucile d'assalto modello Kalashnikov escludendo il delitto di detenzione dell'arma*).

**RILEVANZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI
PREDIBATTIMENTALI ACQUISITE EX ART. 512 C.P.P.**

Tribunale di Lecce, II Sez. cooleg., sentenza n. 1584 del 3/6/2024

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. Alberto Santacatterina

Imputato: A.L.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

GIUDIZIO – ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE – LETTURE CONSENTITE – ATTI NON RIPETIBILI – LETTURA DI DICHIARAZIONI PREDIBATTIMENTALI PER IRREPERIBILITÀ DEL DICHIARANTE – RILEVANZA PROBATORIA – CONDIZIONI.

Riferimenti normativi: artt. 81, 628 e 582 c.p. – art. 512 c.p.p.

Le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio da soggetto divenuto successivamente irreperibile ed acquisite ex art. 512 c.p.p. assumono una valenza probatoria secondaria, con la conseguenza che non possono assurgere di per sé sole a fonte primaria ed esclusiva di prova, dovendo essere corroborate da ulteriori elementi obiettivi di riscontro (*Nel caso di specie, il tribunale acquisiva, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., il verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa, trattandosi di soggetto che all'epoca dei fatti dimorava stabilmente nel territorio brindisino, munito di regolare permesso di soggiorno, cosicché non se ne poteva in alcun modo prevedere la successiva irreperibilità, di fatto verificatasi in prosieguo di tempo; tuttavia, assolveva l'imputato dai reati ascritti poiché riteneva di non poterne affermare la responsabilità unicamente sulle precedenti dichiarazioni accusatorie della persona offesa*).

TENTATA ESTORSIONE

Tribunale di Lecce, sezione Gup, sent. n. 295/2024 del 11.04.2020

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria Petrolo

Imputato: D.T.N.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – TENTATA ESTORSIONE – FATTI COMMESSI IN DANNO DEI CONGIUNTI – CAUSA DI NON PUNIBILITA' - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 56, 629, c. 1 e 2, 649 comma 1, n. 2 e comma 3

Nei delitti contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, la clausola derogatoria prevista dall'art. 649, comma terzo, opera solo nei casi in cui i fatti siano commessi con violenza alle persone. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 649, comma 1 n. 2 al delitto di tentata estorsione commesso dall'imputato con violenza fisica in danno dei propri ascendenti).*

TRUFFA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, ordinanza del 24/05/2024

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Giorgia Villa

Indagato: S.S.A. +1

Rigetto parziale di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero

TRUFFA – CONFIGURABILITÀ – INDUZIONE IN ERRORE – SILENZIO SERBATO SU CIRCOSTANZE RILEVANTI.

Riferimenti normativi: art. 640 c.p.

Commette il reato di truffa il titolare di procura generale che induce in errore i funzionari della banca, tacendo maliziosamente la morte del genitore titolare dei conti, procurandosi così un ingiusto profitto costituito dalle somme prelevate in contanti o bonificate su conti a lui riconducibili. *(Nel caso di specie il giudice penale ha ritenuto configurato il reato di truffa nella condotta di chi, titolare di una procura generale conferita dalla madre, ha effettuato bonifici e prelievi contanti presso lo sportello bancario, utilizzando tale procura anche dopo il decesso della donna per accedere ai conti e omettendo di riferire la morte della madre ai funzionari della banca i quali, ritenendo ancora valida quella procura, hanno assecondato le richieste di prelievo e di bonifico, con pari danno per i coeredi cui spettava parte di quelle somme)*

VIOLENZA O MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1540 del 28/05/2024

Giudice Est.: Roberta Maggio; **Pubblico Ministero:** VPO Monica Troiano;

Imputato: F.A.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

Riferimenti normativi: *art. 336 c.p..*

La minaccia di compiere un atto di autolesionismo non integra automaticamente gli estremi del reato di cui all'art 336 c.p. Occorre valutare il caso specifico valutando di volta in volta se l'azione paventata o compiuta dall'agente possa aver inciso in maniera significativa sulla volontà del pubblico ufficiale, in modo da creare una apprezzabile pressione psicologica sullo stesso. *(Nel caso di specie l'azione minacciata (strapparsi i punti di sutura dal corpo se l'agente penitenziario non gli avesse procurato del tabacco) non ha concretamente inciso sul regolare svolgimento del pubblico servizio).*

- SETTORE CIVILE -

APPELLO OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE

Tribunale di Lecce, III sez., Sentenza n. 1640/2024 del 3/05/2024

Giudice Est.: Dott. Giancarlo Maggiore;

A.D.E.R. (Appellante) **c/P.C. + 1** (appellati)

OPPOSIZIONE ORDINANZA DI INGIUNZIONE E A VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL C.D.S. – RITO APPLICABILE - FORMA DELL'APPELLO – CONVERSIONE ATTO NON CONFORMATO ALLO SPECIFICO MODELLO LEGALE – TEMPESTIVITA' DELL'OPPOSIZIONE

Riferimenti normativi: *d. Lgs. 150/2011; art. 23, l. 698/1981; art. 434 c.p.c.; art. 156 c.p.c.*

Ai sensi del D. Lgs. 150/2011, a tutti i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione e a quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti successivamente alla sua data di entrata in vigore (6.10.2011), deve essere applicato il rito del lavoro, ove non diversamente stabilito nel medesimo Decreto legislativo.

Per quanto riguarda l'appello, è indubbia l'applicabilità ai giudizi di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.150/2011, dell'art. 434 c.p.c. che sotto la rubrica "*Deposito del ricorso in appello*", individua il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, che deve, appunto, essere il ricorso e pertanto avverso le sentenze emesse nei giudizi di cui all'art. 6 del D.lgs n.150/2011 l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti.

In caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte; viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito. *(Nel caso di specie, il giudizio di primo grado era stato introdotto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.150/2011, pertanto il Giudice ha dichiarato inammissibile l'appello proposto con citazione e non con ricorso perché il deposito dell'atto di citazione avverso sentenza non notificata è risultato tardivo rispetto al termine perentorio di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c.)*

APPELLO

Tribunale di Lecce, III sez., Sentenza n. 1058/2024 del 19/03/2024

Giudice Est.: Dott. Giancarlo Maggiore;

C.E.R. (appellante) **c/A.D.E.R.. et al.** (appellati)

APPELLO AVVERSO SENTENZA OPPOSIZIONE CARTELLA – MOTIVI RELATIVI A REGOLARITA' NOTIFICA E CARENZA DI MOTIVAZIONE – FATTISPECIE OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI – IMPUGNABILITA' MEDIANTE RICORSO IN CASSAZIONE - DECADENZA – TARDIVITA' – DIFETTO DI MOTIVAZIONE RINVIO AD ATTO COSTITUENTE PRESUPPOSTO IMPOSIZIONE – CONOSCENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'IMPOSIZIONE

Riferimenti normativi: *art. 617 c.p.c.; art. 618 c.p.c..*

Le doglianze dell'attore relative alla regolarità della notifica della cartella e alla carenza di motivazione della stessa, rientrano nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi, potendo dette statuizioni essere impugnate solo mediante ricorso per Cassazione, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c.. In particolare, in merito alla notifica della cartella, è inammissibile la doglianza per intervenuta decadenza, non avendo l'appellante impugnato gli atti impositivi “*nei termini di legge (a partire dalla notifica dell'accertamento e intimazione del pagamento) ...*”, ovvero entro giorni 20 dalla notifica dell'atto, fissato dall'art. 617 c.p.c..

Pure tardiva – e del pari inammissibile - risulta la doglianza relativa all'eccepita nullità della cartella impugnata per carenza di motivazione, proposta con l'opposizione oltre il termine dei 20 giorni previsti dalla norma per le contestazioni relative alla regolarità formale degli atti. Sempre rispetto a tale doglianza, e nel merito, il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, anche senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati. *(Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello limitatamente alle statuizioni attinenti alla regolarità formale della cartella impugnata nonché l'infondatezza nel merito della doglianza relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.)*

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1182/24 del 2/04/2024

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

A.F. (attore) c/ **C.D.R.** (convenuto)

PRESTAZIONE PROFESSIONALE – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA – IMPEGNO DI SPESA – ENTI LOCALI

Riferimenti normativi: *art. 191 TUEL; art. 2041 c.c.*

In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Tuttavia, al fine di salvaguardare il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, sussistono in tal caso in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito. Tuttavia, al fine di salvaguardare il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, sussistono in tal caso in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito. *(Nel caso di specie, il Comune convenuto non poteva essere chiamato a rispondere, in via diretta, degli oneri economici nascenti dalle prestazioni rese dal tecnico progettista e non contrattualizzate).*

ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE

Tribunale di Lecce, Sez. II, sentenza n. 1896 del 23/05/2024

Giudice: Dott. Gianluca Fiorella

M. S. (ricorrente) **c/ D.R.G.** (resistente)

FAMIGLIA – ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE – PRESUPPOSTI – FUNZIONE - FIGLI
MAGGIORENNI

Riferimenti normativi: *art. 337-sexies c.c.;*

Non sussiste il diritto all'assegnazione della casa coniugale laddove il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, tuttora convivente con il genitore, abbia già da tempo interrotto l'abitazione presso la casa coniugale, sicché non emerge alcuna necessità di garantire la continuità abitativa del figlio maggiorenne all'interno della stessa. *(Nella specie, il Giudice rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in quanto la prosecuzione della convivenza con il figlio maggiorenne si è svolta presso abitazione diversa dalla casa coniugale, evidenziando che l'assegnazione è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta).*

AZIONE REVOCATORIA

1. Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 1868/2024 pubbl. il 21.05.2024.

Giudice Estensore: Dott. Mario Cigna.

M.F. (attrice) c/ **F.A.** (convenuto) + 1.

AZIONE REVOCATORIA – PRESUPPOSTI PER L'ESPERIBILITA' DELL'AZIONE – ONERE DELLA PROVA.

Riferimenti normativi: art. 2901 c.c..

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente che il debitore alienante e il terzo acquirente abbiano consapevolezza dell'idoneità dell'atto a comportare la diminuzione della garanzia patrimoniale generica, a causa della ridotta consistenza del patrimonio del debitore alienante; non sono necessarie, invece, la collusione tra gli stessi e la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito a tutela del quale viene esperita l'azione (elemento richiesto, invece, nel caso in cui l'azione si diriga contro un atto di disposizione, a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito). Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria è, dunque, indispensabile che ricorrano congiuntamente i presupposti della sussistenza del credito, dell'*eventus damni* e della c.d. *scientia damni* in capo al debitore ovvero anche in capo al terzo acquirente (c.d. *participatio fraudis*), a seconda che l'atto impugnato sia a titolo gratuito o oneroso. La prova della conoscenza del danno da parte del debitore è a carico del revocante e, trattandosi di uno stato soggettivo, detta dimostrazione può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda di parte attrice per insussistenza, nella specie, del presupposto della scientia fraudis e participatio fraudis; in particolare, riguardando l'azione revocatoria un atto di compravendita concluso tra il debitore ed il terzo in epoca successiva al sorgere delle pretese creditorie, l'attrice non aveva dato prova, neppure attraverso presunzioni, che il terzo fosse consapevole delle conseguenze pregiudizievoli che le sarebbero potute derivare dal negozio giuridico oggetto di causa).*

2. Tribunale di Lecce, III sez., Sent. n. 851/2024 del 5/03/2024

Giudice Est.: Dott. Giancarlo Maggiore;

I.S.P. (attrice) c/**M.L. et al.** (convenuti)

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA – DIES A QUO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’ATTORE NEL CASO DI NOTIFICHE A PIU’ CONTRADDITTORI - ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA’ – CANCELLAZIONE CAUSA DAL RUOLO PER MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI – APPLICABILITA’ IN CASO DI COSTITUZIONE TARDIVA DELLE PARTI

Riferimenti normativi: art. 165 c.p.c.; art. 171 c.p.c.; art. 307 c.p.c.

Nel caso in cui l’atto di citazione sia stato notificato a più soggetti convenuti in giudizio, il termine di 10 giorni entro cui l’attore deve costituirsi decorrono dalla prima notifica sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello. Tuttavia, anche nel caso in cui l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in ritardo rispetto ai termini previsti dall’art.165 c.p.c., ciò non comporta l’improcedibilità del giudizio, ma l’applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 c.p.c.. *(Nel caso di specie, l’attrice aveva notificato l’atto di citazione ai tre convenuti in pari data; per uno di essi la notifica aveva avuto esito negativo rendendosene necessaria una seconda, andata a buon fine 13 giorni dopo. L’iscrizione a ruolo della causa era avvenuta trascorsi 18 giorni dal momento in cui si erano perfezionate le prime notifiche e dunque oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 165 c.p.c.. Il Giudice ha dunque rigettato l’eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dall’unica parte convenuta, costituitasi e difesasi nel merito.)*

**BENEFICIO DELL'AUMENTO FIGURATIVO DECENNALE DI
VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE
N. 206/2004**

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 1402 del 30/04/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

C. M. (ricorrente) **c/ MINISTERO DELL'INTERNO** (resistente) **c/ I.N.P.S.** (resistente - contumace)

**AUMENTO FIGURATIVO DECENNALE DI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI – VITTIME DEL
DOVERE – ESCLUSIONE**

Riferimenti normativi: *art. 3, co. 1, della Legge n. 206/2004, art. 1, commi 562 e 565, della Legge n. 266/2005, art. 1 D.P.R. 243/2006*

L'estensione dei benefici e degli istituti previsti in favore delle Vittime della Criminalità e del Terrorismo a tutte le Vittime del Dovero non è automatica ma deve essere intesa con una finalità progressiva e peraltro anche limitata ad un determinato importo di spesa annua a tale scopo autorizzata, trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale. Pertanto, l'estensione del beneficio dell'aumento figurativo decennale di versamenti contributivi previsto per le Vittime del Terrorismo dall'art. 3, co. 1, della Legge n. 206/2004 alle Vittime del Dovero non può essere riconosciuto in assenza di disposizioni legislativi che ne disciplinano modalità, decorrenza ed eventuali limiti. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il diritto al riconoscimento dell'aumento figurativo decennale di versamenti contributivi ex art. 3 della L. n. 206/2004, ha ritenuto non sussistente il diritto invocato da parte ricorrente quale Vittima del Dovero poiché l'estensione del beneficio di cui trattasi dalle Vittime del Terrorismo alle Vittime del Dovero non è automatica ed è altresì necessaria l'esistenza di disposizioni legislative che ne prevedano modalità, decorrenza ed eventuali limiti).*

CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO

Tribunale di Lecce, Sez. II, sentenza n. 1579 del 24/04/2024

Giudice: Dott. Gianluca Fiorella

L. M. (attore) c/ **I.N.I. SPA** (convenuta)

CONTRATTI BANCARI - CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE IN BLOCCO -
LEGITTIMAZIONE – PROVA

Riferimenti normativi: *art. 58 comma 2, T.U.B.;*

In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché è onere dell'attore allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato. *(Nella specie, il Giudice ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la documentazione prodotta dalla pretesa creditrice non idonea a provare l'avvenuta cessione dello specifico credito).*

CLAUSOLA DI GRADIMENTO NEL CONTRATTO DI APPALTO DI MANODOPERA

Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, sentenza n. 388/2024 del 8/2/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Costa;

D.M.I(ricorrente) **c/ FSE e D. s.r.l** (resistenti)

LEGITTIMITA' DELLA CLAUSOLA DI GRADIMENTO.

Riferimenti normativi: *artt. dal 1655 al 1677 c.c.;*

La clausola di gradimento nel contratto di appalto è la clausola in base alla quale il committente si riserva la facoltà di indicare all'appaltatore il non gradimento nei confronti di uno o più dipendenti addetti all'appalto, dipendenti che devono, dunque, essere estromessi dall'appalto stesso. La giurisprudenza è concorde nel ritenere legittima questa clausola. Essa non viene infatti configurata come un'illegittima ingerenza del committente nella decisione propria dell'appaltatore delle persone da scegliere come propri dipendenti, andando essa piuttosto ad incidere nel rapporto, comunque fiduciario, che non può non esserci anche tra committente e chi, specie nell'appalto di servizi, coopera per il raggiungimento delle finalità dell'impresa del committente, pur se dipendente dell'appaltatore. Va infatti rilevato che la clausola di gradimento apposta in un contratto di appalto deve considerarsi di per sé legittima essendo espressione non solo dell'autonomia contrattuale delle parti, ma anche del diritto del committente ex art 1662 c.c. di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificare lo stato di esecuzione. Essa è posta a presidio dello standard dei servizi attesi dal committente.

COMPENSI PROFESSIONALI

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 81 del 14/01/2022

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

T.S. (attore) **c/ A.P.** (convenuto)

DETERMINAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI – PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE – CRITERI GERARCHICI DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA – PAGAMENTO DEL COMPENSO NEL CASO DI RECESSO DEL COMMITTENTE

Riferimenti normativi: *art. 2233 c.c.*

I criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale, quali gli ingegneri, sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni sono preminenti su ogni altro criterio di liquidazione. Inoltre, quando esiste una valida intesa tra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto al conseguimento di un maggior importo a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore del convenuto, ha rigettato la domanda in quanto era intercorso tra le parti un accordo, dapprima verbale e poi scritto, in ordine alla determinazione del compenso del professionista).*

CONSEGUENZE DANNOSE RISARCIBILI

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1228/2024 del 04/04/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

M. B. S.a.s (attrice) **c/ L.D. c/ P.V. c/ C.E. c/ C.C.** (convenute)

OBBLIGAZIONE RISARCITORIA – CONDOTTA DEL DANNEGGIANTE – GIUDIZIO CAUSALE – NESSO DI CAUSALITA’ – CONSEGUENZE DANNOSE RISARCIBILI

Riferimenti normativi: 1223 c.c., 2056 c.c.

Ai fini dell'accertamento dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o “di fatto” che lega la condotta all'evento di danno; il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili (*Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio in cui l'attrice, ex datrice di lavoro delle convenute nonché debitrice delle stesse, aveva chiesto il risarcimento del danno alle convenute per aver notificato, al all' istituto bancario, presso cui la stessa aveva stipulato una convenzione, atto di pignoramento presso terzi, da cui sarebbe derivato il recesso da parte di detto istituto bancario dal contratto di convenzionamento, ha ritenuto che l'attrice non avesse dimostrato la riconducibilità causale del recesso alla procedura di pignoramento presso terzi promossa dalle convenute nei confronti dell'istituto finanziario. Il Giudice rigettava pertanto la domanda attorea.*

CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2194/24 del 18/06/2024

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

V.C. (attore) c/ **H. S. C. E.** (convenuto)

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO CON PATTO DI FUTURA VENDITA –
CANCELLAZIONE IPOTECHE SU PROPRIETA' – PAGAMENTO DEL PREZZO –
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE -

Riferimenti normativi: *art 2932 c.c.*

Nei contratti con prestazioni corrispettive, infatti, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente, deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione. *(Nel caso di specie, riguardante un contratto di locazione con patto di futura vendita, l'inadempimento del costruttore-convenuto, consistito nel non aver trasferito il bene libero da pesi e vincoli, è stato ritenuto più rilevante e ha giustificato la sospensione del pagamento dei canoni di locazione del compratore-attore e il rifiuto dello stesso a stipulare il contratto definitivo senza la soddisfazione dei creditori ipotecari e la certezza della cancellazione dei gravami.).*

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1737 del 09/05/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;

D.M. (attrice) c/ **F.S. S.p.A.** (convenuta)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – QUALIFICAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
INDENNITARIA– RICONOSCIBILITÀ DI UN ADEGUAMENTO AUTOMATICO ALLA
STREGUA DELLA SOPRAVVENUTA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Riferimenti normativi: artt. 1882, 1324 co. 2 c.c.

Il debito di indennizzo dell’assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell’ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento del danno subito all’azienda agricola di proprietà dell’attore per effetto di atti vandalici o dolosi da parte di terzi, ha condannato la Compagnia Assicurativa alla corresponsione di un indennizzo, quantificato nei limiti di quanto previsto dal contratto di assicurazione, comprensivo, altresì, della svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino alla data della sentenza).*

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2092 del 07/06/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;

D.P. s.a.s.(attrice) **c/ C.A.** (convenuto)

CONCESSIONE IN GODIMENTO DI UN BENE AD UN PRIVATO – APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE 392/1978 – CARATTERE TRANSITORIO DELLA LOCAZIONE, INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA LEGALE SUPPLETTIVA IN MATERIA DI DURATA MINIMA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Riferimenti normativi: 27 e 28 L. 392/1978

Va riconosciuta la natura di contratto di locazione alla concessione in godimento al privato di un bene del patrimonio disponibile da parte della p.a. Ciò posto, è attribuita alle parti la facoltà di stipulare un contratto per un periodo più breve di quello previsto dalla legge allorquando tale esigenza sia collegata al carattere transitorio ed alla natura dell'attività professionale o commerciale esercitata o da esercitare nell'immobile locato. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del diritto al rinnovo tacito di un contratto stipulato con la p.a. venuto a scadenza naturale, ha valorizzato il carattere stagionale dell'attività commerciale avviata dal privato su un'un'area comunale appartenente al patrimonio disponibile, escludendo l'applicabilità della disciplina legale suppletiva in ordine alla durata minima del contratto di locazione commerciale in assenza di disdetta).*

DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO

Tribunale di Lecce, Sez. I, Sentenza n. 1347/2024 pubbl. il 11/04/2024

Giudice: Dott. Mario Cigna

R. A., P. M., P. M. (attori) c/ C. C. M., P. G., G. I. A. (convenuti)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) DANNO NON PATRIMONIALE - DANNO BIOLOGICO TERMINALE E DANNO MORALE TERMINALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI – FATTISPECIE

In tema di danno non patrimoniale risarcibile, *iure haereditatis*, in caso di morte causata da un illecito, la tassonomia invalsa che distingue tra varie voci di danno (danno biologico terminale, danno morale terminale, danno catastrofale o catastrofico, danno da lucida agonia) risponde ad una esigenza meramente descrittiva e non viene a configurare delle categorie giuridiche. In siffatta prospettiva, la giurisprudenza di legittimità, assumendo a fondamento la reale fenomenologia dei pregiudizi alla persona, ha comunque tradotto l'anzidetta esigenza meramente descrittiva nei seguenti termini: a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da liquidarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa, soltanto l'intensità della sofferenza medesima" (*Nella specie, il Giudice ha escluso che il danno biologico terminale potesse liquidarsi per un periodo di 2 anni e 7 mesi, avendo lo stesso, per convenzione, una durata limitata stabilita in 100 giorni, al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi e torna ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario*).

DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

1. Tribunale di Lecce, III sez., ordinanza 11.06.2024

Giudice Est.: Dott.ssa A.R. Pasca;

G.S. s.r.l. (società creditrice) c/ **R. s.r.l. + 1** (debitori)

FASE CAUTELARE – ESECUZIONE IMMOBILIARE – USUCAPIONE – ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ – GIUDIZIO DI MERITO

Riferimenti normativi: art. 1158 c.c. – art. 624 c.p.c.

L'accertamento eseguito dal giudice dell'esecuzione, nella fase cautelare, in ordine alla verifica dei presupposti per l'acquisto a titolo di usucapione ha una valenza circoscritta alla decisione sulla concessione della sospensiva e che dunque il soggetto interessato dovrà promuovere il giudizio di merito al fine di ottenere la pronuncia che dichiari l'acquisto della proprietà (giudizio nel quale – peraltro – è litisconsorte necessario il creditore ipotecario). *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che per ottenere la pronuncia di acquisto della proprietà l'interessato deve promuovere il giudizio di merito, in cui il creditore ipotecario è litisconsorte necessario, dal momento che l'accertamento eseguito nella fase cautelare del giudizio di esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti per l'acquisto a titolo di usucapione ha una valenza circoscritta solo alla decisione sulla concessione della sospensiva.).*

2. Tribunale di Lecce, III sez., ordinanza dell'11.06.2024

Giudice Est.: Dott.ssa A.R. Pasca;

G.S. s.r.l. (società creditrice) **c/ R. s.r.l. + 1** (debitori)

FASE CAUTELARE – ESECUZIONE IMMOBILIARE – TRANSAZIONE – TERMINE ESSENZIALE – COLPA DEL CREDITORE

Riferimenti normativi: *art. 1965 c.c.*

Il codice civile distingue tra risoluzione giudiziale e risoluzione automatica per diffida, per avvalimento di clausola risolutiva espressa o per scadenza del termine essenziale e che il giudizio successivo alla risoluzione per diffida non è necessario quale elemento integrativo della fattispecie risolutiva, tuttavia è vero che il giudizio/contenzioso può avere ad oggetto la contestazione della legittimità della diffida o – nel caso di specie – della legittimità della risoluzione deliberata dal creditore, avendo lo stesso fornito la prova della non imputabilità dell'inadempimento; peraltro, la circostanza che la transazione abbia natura conservativa non consente alle parti di far valere le pretese nascenti dal rapporto preesistente senza una previa legittima risoluzione della transazione, atteso che, diversamente opinando, verrebbe meno la stessa funzione assegnata al contratto in esame, fermo restando che ovviamente – in presenza di accertamento di legittima risoluzione dell'accordo transattivo per inadempimento imputabile al debitore – non vi sarà alcuna estinzione dei titoli esecutivi.

DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1923/2024 del 23/05/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

V.V(attrice) c/ C.L.(convenuto)

GIURISDIZIONE GIUDICE ORDINARIO- GIURISDIZIONE ESCLUSIVA GIUDICE
AMMINISTRATIVO- DIRITTO DI SEPOLTURA

Riferimenti normativi: *art. 133 co. 1 lett. b) D. Lgs 104/2010*

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, le controversie inerenti ad atti o provvedimenti relativi al riconoscimento, da parte di un Comune, della titolarità del diritto di sepoltura privata esercitato da tempo immemorabile su aree o porzioni di edificio in un cimitero pubblico, atteso che tale riconoscimento si configura quale concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale. *(Nel caso di specie, il Giudice in giudizio volto ad ottenere il risarcimento del danno patito dall'attrice per l'estumulazione della salma del padre defunto, eseguita arbitrariamente dall'ente locale in violazione del diritto di sepolcro e dei doveri di buona fede e diligenza, ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto l'invocato risarcimento, che vale ad integrare il petitum della domanda e non la causa petendi, discende da un danno derivante da distinti provvedimenti amministrativi debitamente pubblicizzati e non da un mero comportamento della P.A, fermo restando che in virtù dell'art. 7 D.Lgs 104/2010 nelle controversie soggette alla giurisdizione amministrativa, nel caso di specie peraltro esclusiva, il sindacato può concernere anche comportamenti.)*

DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA NEL CONTRATTO DI AGENZIA

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza 1966 n. del 28/5/2024

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

2 A.F.V. S.N.C. (appellante) c/ **V.A.** (appellato)

DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA – CONTRATTO DI AGENZIA – DIFFERENZE
CON IL MANDATO

Riferimenti normativi: *art. 1472 e ss. c.c.*

Nel contratto di agenzia, la rappresentanza attiva e passiva dell'agente è limitata alla ricezione dei soli reclami relativi alle inadempienze contrattuali ed al promovimento delle procedure cautelari nell'interesse del preponente; pertanto, essa non comprende il potere di riconoscimento dei diritti né quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente, salvo lo specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena, il quale rende applicabili, oltre alle norme dell'agenzia, anche quelle del mandato. Ed invero, le agenzie filiali e succursali di una società per azioni sono parti dell'impresa e le obbligazioni da loro assunte sono obbligazioni dell'impresa, con la conseguenza che legittimata a contraddire alle domande relative a tali obbligazioni è la società, in persona del suo legale rappresentante, e non lo sono anche le singole agenzie. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto l'appello avverso la sentenza parziale pronunciata dal Giudice di Pace che aveva riconosciuto la legittimazione passiva dell'agente rispetto alla domanda di risoluzione restituzione del prezzo di un apparecchio acustico-sanitario formulata dal cliente personalmente).*

DIFFERENZE RETRIBUTIVE: ONERE PROBATORIO

Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, sentenza n. 821/2024 del 14/3/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Costa;

B.D (ricorrente) **c/G.O titolare Ditta Individuale V.A** (resistente contumace)

ONERE PROBATORIO IN CAPO AL DATORE

L'onere della prova circa l' avvenuto pagamento della retribuzione ed anche delle differenze retributive spettanti al prestatore di lavoro incombe in capo al datore di lavoro che è tenuto ad ottemperare al proprio obbligo retributivo in virtù del contratto stipulato tra le parti.

DISCONOSCIMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2151 del 13/06/2024

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

F. M. SAS (attori/ricorrenti) **c. F. M. SRL I.L.** (convenuto/resistente)

Riferimenti normativi: *art. 2712 c.c.*

Il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di scrittura prodotta in giudizio va effettuato mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. *(Nella fattispecie in esame il Giudice ha rilevato la genericità dei “disconoscimenti”, effettuati “in via cautelativa” dagli oppositori e ha ritenuto di escludere la possibilità di riconoscere agli stessi una qualche valenza ex art. 214 c.p.c. e art. 2712 c.c.).*

DISTANZE CONDOMINIALI

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 1750 del 7/05/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

B.G. e S.M.A. (attori) **c/ B.A. e P.A.** (convenuti)

ESISTENZA DEL CONDOMINIO – DISTANZE CONDOMINIALI

Riferimenti normativi: *artt. 889 e 1117 c.c.*

L'avvenuta costruzione di un edificio, del quale siano proprietari più soggetti, è sufficiente per l'esistenza del condominio, con la conseguente applicabilità delle norme ad esso relative. Difatti, la nascita di un condominio non richiede un formale atto costitutivo, avvenendo *pleno iure* - non necessitando deliberazione alcuna - con la mera costruzione su suolo comune, ovvero con il frazionamento da parte dell'unico proprietario pro-indiviso di un edificio, i cui piani o porzioni di piano vengano attribuiti a due o più soggetti in proprietà esclusiva. Ne consegue che la nomina dell'amministratore, l'approvazione del regolamento e la determinazione delle quote millesimali rappresentano soltanto strumenti per la gestione degli interessi comuni e l'osservanza degli obblighi connessi al preesistente rapporto di comunione. Pertanto, la venuta ad esistenza di un condominio prescinde dalla circostanza che i proprietari delle singole unità immobiliari si siano o meno resi conto della condominialità del fabbricato, nonché dal momento in cui la stessa sia stata espressamente riconosciuta. *(Nella specie, gli attori hanno formulato plurime domande nei confronti dei convenuti per lo più attinenti alla rimozione e/o spostamento di talune condutture riferibili alla proprietà dei convenuti ma lesive della proprietà attorea. Il Tribunale, accertata l'esistenza del condominio, ha rigettato la domanda attorea non potendo trovare applicazione l'art. 889 c.c., dal momento che, in materia condominiale, siffatta norma trova applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari).*

ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Tribunale di Lecce, II sez., decreto n. 11680 del 25.06.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

C.M. (ricorrente) c/ **L.F.** (resistente)

SEPARAZIONE GIUDIZIALE - ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE –
AFFIDAMENTO DEI MINORI – REGIME DI COLLOCAMENTO – ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI VISITA GENITORIALE

Riferimenti normativi: artt. 155, 337-bis e 337-ter c.c.

Fermo restando il principio generale dell'affidamento condiviso dei minori, in merito al regime di collocamento, il Giudice, al fine di garantire agli stessi una stabilità abitativa e, dunque, una continuità nelle proprie abitudini e nel proprio stile di vita, qualora lo ritenga più confacente al loro benessere, può individuare un assetto, sia in termini di collocamento che di esercizio del diritto di visita, che si discosti dalla volontà di entrambi i genitori (*Nel caso di specie, il Giudice, accertate le contestazioni reciproche dei genitori circa la gestione dei minori, nonché la tenera età degli stessi e il loro prossimo inserimento scolastico, a differenza di quanto attuato fino a quel momento dalla coppia genitoriale, in via provvisoria ed urgente li collocava prevalentemente presso la madre, disciplinava dettagliatamente il diritto di visita paterno e ordinava ai servizi sociali territorialmente competenti di disporre un'accurata indagine sociale sulla condizione esistenziale dei minori e sul loro rapporto con entrambe le figure genitoriali*).

FACOLTÀ DI RECESSO AD NUTUM

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2131 del 11/06/2024

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

P. G. (attori/ricorrenti) **c. S. A. U. S.R.L.** (convenuto/resistente)

Riferimenti normativi: *art. 2237 c.c.*

L'interpretazione della comune intenzione delle parti secondo buona fede oggettiva induce a ritenere implicita, nella clausola sulla durata del contratto, l'inclusione della facoltà di recedere, senza giusta causa, prima della scadenza del termine pattuito, in ossequio alla disciplina dell'art. 2237 c.c.. *(Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che la previsione di un pagamento rateizzato riservava evidentemente alla parte che ha chiesto il recesso la possibilità di sciogliersi dal vincolo negoziale corrispondendo al prestatore d'opera unicamente le fatture fino a quel momento ricevute e non le altre relative a prestazioni non ancora dallo stesso rese. Un ulteriore elemento a conforto della legittimità del recesso ad nutum era stato ravvisato nel carattere altamente fiduciario dell'incarico professionale conferito al prestatore d'opera, non essendo, quest'ultimo, stato scelto a seguito di un avviso pubblico ma come "persona di fiducia" da parte della società che ha chiesto il recesso. Infine un ultimo elemento a riprova della legittimità del recesso ad nutum e della volontà delle parti di non impegnarsi in via continuativa era stato ravvisato nell'insussistenza della previsione di un tacito rinnovo tra le parti del contratto).*

INAMMISSIBILITA' RICORSO ASSISTENZA MINORI

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, sentenza n. 2073 del 17/05/2024, pubblicata il 06/06/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido

N.A. (ricorrente) **c/ M.D.L.** (resistente)

ASSISTENZA MINORI- MOTIVI ULTRONEI – INAMMISSIBILITA'

Riferimenti normativi: *art. 31 co. 3 T.U.I. art. 281 decies c.p.c.*

La procedura di cui all'art. 31 co. 3 del Testo Unico sull'Immigrazione, tesa al riconoscimento del permesso di soggiorno per assistenza minori, prevede che sia unicamente il Tribunale per i Minorenni ad autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare del minore per il quale sussistano gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico. Ne deriva che il Tribunale ordinario, adito per l'annullamento del provvedimento emesso in sede amministrativa, nulla possa statuire nel merito in ordine al rilascio di tale permesso e che, oltretutto, la Questura è vincolata nella sua decisione dalle statuizioni del Tribunale per i Minorenni. Né possono essere presi in considerazione, da parte del Tribunale ordinario, motivi di ricorso ultronei rispetto a quelli formulati, in sede giurisdizionale, innanzi al Tribunale per i Minorenni e, in sede amministrativa, davanti alla Questura. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso teso ad ottenere un permesso di soggiorno per assistenza minori, già oggetto di statuizione, in due gradi di giudizio, da parte del Tribunale per i Minorenni, unico organo giurisdizionale competente a decidere sulla domanda di cui all'art. 31 co. 3 T.U.I. Né il Tribunale ha potuto valutare ulteriori circostanze allegate da parte ricorrente, quali la situazione di vulnerabilità dell'istante rispetto alla situazione socio-politica dello Stato di provenienza, del tutto inconferenti rispetto alle conclusioni formulate).*

INDEBITO ASSISTENZIALE PER IL VENIR MENO DEL REQUISITO SANITARIO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 900 del 20/03/2024

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

M.M.A. (ricorrente) c/ **I.N.P.S.** (resistente)

INDEBITO ASSISTENZIALE - VISITA DI REVIZIONE - VENIR MENO DEL REQUISITO
SANITARIO - COMUNICAZIONE AL PERCIPIENTE

Riferimenti normativi: art. 4 co. 3 ter, D.L. n. 323/1996; L. n. 425/1996; art. 37, co. 8, L. n. 448/1998; art. 5 co. 5 DPR n. 698/94; art. 2033 c.c.

L'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. *(Nel caso di specie, il Giudice, ha dichiarato l'irripetibilità delle somme richieste in restituzione dall'INPS poiché quest'ultimo non aveva dato prova della notifica del verbale di visita medica di revisione alla ricorrente con cui aveva disposto la sospensione della prestazione).*

INDEBITO OGGETTIVO/SOGGETTIVO

Tribunale di Lecce, III sez., Sentenza n. 1607/2024 del 30/04/2024

Giudice Est.: Dott. Giancarlo Maggiore;

F.I. s.r.l. (attore) c/ **H. s.r.l.** (convenuto)

FACOLTA' DI SCELTA DEL CURATORE FALLIMENTARE - EFFETTI DEL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA NON TRASCRITTO — FALLIMENTO DEL PROMITTENTE ALIENANTE - EFFETTI

Riferimenti normativi: *art. 72 L.F.*

L'esercizio, da parte del curatore, della facoltà di scelta tra lo scioglimento od il subingresso nel contratto preliminare di vendita, ai sensi dell'art. 72 L. F. può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di una prerogativa discrezionale del medesimo curatore.

Ai sensi dell'art. 72 co. 1, L.F. gli effetti del preliminare di compravendita non trascritto rimangono sospesi fino a quando il curatore non decida se subentrare o sciogliersi dal vincolo.

In caso di fallimento della parte promittente alienante di un contratto preliminare di vendita, la scelta del curatore di sciogliersi dal predetto contratto, effettuata ex art. art. 72 della L.F., non è assimilabile all'esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto "*ex tunc*", nel senso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del preliminare, così che le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell'indebito, in quanto l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite. *(Nel caso di specie il Giudice ha accolto la domanda dell'attore di restituzione dei frutti civili maturati nel periodo dalla dichiarazione di fallimento alla data del rilascio, maggiorati di interessi legali maturati dalla scadenza di ogni rata fino alla data di proposizione della domanda con successiva applicazione degli interessi legali ex art. 1284, co. 4.)*

INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 1838 del 10/06/2024

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

P.R. (ricorrente) **c/ C.d.U.** (resistente)

IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - COMPONENTE FISSA DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FONDAMENTALE - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DI IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: *art. 2103 c.c.; art. 18 del CCDI*

L'indennità per specifiche responsabilità, prevista dai c.c.n.l. per il personale del comparto degli enti locali in aggiunta a quelle per posizioni organizzative e per incarichi di elevata professionalità, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte organizzative della Pubblica Amministrazione da coniugare con la disponibilità delle risorse, scelte che sono rivedibili nel tempo (*Nel caso di specie, il Giudice non ha riconosciuto l'indennità ex art. 18 del CCDI in capo al ricorrente poiché quest'ultimo non aveva allegato, né provato il contenuto concreto delle mansioni svolte, né l'assunzione di responsabilità diverse ed aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, non rilevando la circostanza secondo cui avesse già percepito di tale indennità negli anni precedenti*).

**IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE SPECIALE EX
ART. 19 CO. 1.2. D. L.VO 286/98 RIVOLTA AL QUESTORE**

Tribunale di Lecce, IV sez., sentenza n. 1926/2023 del 24/05/2024

Giudice rel.: Dott.ssa Caterina Stasi;

B.A. (ricorrente) **c/ Q.L.** (resistente)

PROTEZIONE SPECIALE – DECRETO CUTRO – DOMANDA AUTONOMA IRRICEVIBILE -
ABROGAZIONE ISTITUTO

Riferimenti normativi: *art 19 co. 1.1. e segg., D. L.vo 286/98, D.L. n. 50/2023.*

Il D.L 20/2023 ha abolito la possibilità di presentare domanda rivolta direttamente al Questore al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per *protezione speciale* secondo l'*iter* amministrativo già previsto dall'art. 19 co. 1.2 TUI, oggi non più in vigore e, per l'effetto, a far data dal 6.05.2023, tale istanza può essere vagliata solo dalla Commissione territoriale nell'ambito del più ampio esame della richiesta di protezione internazionale. *(Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio instaurato a seguito della comunicazione da parte della Questura, di irricevibilità della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.1 e segg. e volto ad ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha rigettato la domanda rilevando che la fonte legislativa citata dal ricorrente a sostegno della richiesta risulta abrogata dal legislatore e che, pertanto, è venuta meno la competenza del Questore a rilasciare il permesso di soggiorno qualora l'istante abbia presentato la richiesta di protezione speciale in via autonoma).*

LEASING

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2267/2024 pubblicata il 26.6.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

C.M.E. srl (attrice) c/ **R.V.I. srl** (convenuta)

CONTRATTO DI LEASING – NATURA GIURIDICA

Riferimenti normativi: *art. 2 L. n. 124 del 4 agosto 2017*

Il contratto di *leasing* non costituisce un negozio trilaterale, ma dà adito ad un collegamento negoziale tra un contratto di vendita che intercorre tra il fornitore del bene ed il concedente il bene in leasing ed un contratto di locazione finanziaria tra il concedente e l'utilizzatore contratti; tali negozi mantengono la loro autonomia, sempre che, come nel caso in esame, non si rilevi la presenza di una clausola di collegamento –evincibile, oltre che dal testo dell'art. 2 della locazione finanziaria, anche della dichiarazione di presa in consegna ed accettazione del veicolo del 21.2.18- dalla quale si evince la possibilità dell'utilizzatore di agire direttamente nei confronti del fornitore, fruendo di tutte le azioni al medesimo spettante, ad eccezione di quella di risoluzione. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato le domande formulate dall'attrice, non condividendo l'eccezione formulata dalla convenuta in ordine alla legittimazione attiva di parte attrice; eccezione, quest'ultima, che attiene alla titolarità dell'azione).*

ONERE DELLA PROVA – VIZI DELLA COSA COMPRAVENDUTA

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza 1947 n. del 28/5/2024

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

V.A. S.R.L. (appellante) c/ **M. D. + 3** (appellati)

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA – VIZI DELLA COSA COMPRAVENDUTA

Riferimenti normativi: 1476 c.c., 2697 c.c.

In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, si configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale speciale del venditore, interamente disciplinata dalle norme sulla vendita e che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza in quanto fondata esclusivamente sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi, la cui prova della loro sussistenza grava sul creditore, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c. e al principio di vicinanza alla prova. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi in cui oggetto della compravendita sia un bene individuato solo nel genere, l'obbligazione di consegna di cui all'art. 1476, n. 1, ha ad oggetto un bene che, al momento dell'adempimento di tale obbligazione, è di regola, già di proprietà del compratore, posto che l'effetto traslativo della proprietà della cosa compravenduta si produce come conseguenza del solo consenso validamente prestato ai sensi dell'art. 1376 c.c. Pertanto, la disciplina dell'obbligazione di consegna, prevedendo che la cosa venga consegnata nello stato in cui si trova nel momento della vendita, senza alcun riferimento all'immunità della cosa da vizi, impedisce di assurgere la pretesa immunità a contenuto del precetto negoziale, avendo il venditore l'obbligo di consegnare la cosa indipendentemente dalla sua conformità. Allo stesso modo e per le medesime ragioni, all'obbligazione di cui all'art. 1476, n. 3, avente ad oggetto la garanzia del compratore dall'evizione e dai vizi della cosa, non corrisponde, a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni, alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore, la cui condizione è di mera soggezione ai rimedi previsti dalla legge a tutela della controparte, consistenti nella riduzione del prezzo o nella caducazione del contratto. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto l'appello, ritenendo non provata la domanda formulata in primo grado dall'acquirente, non avendo quest'ultimo adeguatamente assolto il proprio onere probatorio per effetto delle proprie generiche allegazioni.)*

ONERE PROBATORIO NEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2216/2024 del 21.06.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

F.V. (attrice) c/ **B.P.P.** (convenuta)

CONTRATTI BANCARI - CONTRATTO DI CONTO CORRENTE – ONERE PROBATORIO

Riferimenti normativi: artt. 1823, 1832, 1857, 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.

Nei rapporti bancari di conto corrente, riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere l'ipotesi in cui il correntista sia convenuto da quella in cui sia attore in giudizio. Nel primo caso, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono altresì valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. Nel secondo caso, invece, l'accertamento del dare e avere deve attuarsi – in ossequio al principio dell'onere probatorio – con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può avvalere anche di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non indicato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (*Nel caso di specie, essendo il correntista attore in giudizio, il Giudice teneva conto, ai fini della rideterminazione del rapporto dare-avere, del primo saldo conto disponibile per come documentato dal correntista/attore*).

OPPOSIZIONE A PRECETTO EX ART. 615, CO. 1, C.P.C.

1. Tribunale di Lecce, III sez., Sentenza n. 1210/2024 del 4/04/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

M.A. + G.P. (attori) c/**P.S.S.** (convenuta)

CONTRATTO DI MUTUO – VALIDITA' TITOLO ESECUTIVO – *TRADITIO* - VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITA' – C.T.U.

Riferimenti normativi: *art. 615, co. 1, c.p.c.; D. Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 38, co. 2 (T.U.B.); art. 41 T.U.B.*

Pur non discostandosi dalla tesi tradizionale, che configura il contratto di mutuo come reale e quindi perfezionatosi con la consegna della somma data a mutuo, la consegna non si configura come idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini della materiale fisica *traditio* del denaro nelle mani del mutuatario, ma è sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica.

Si affianca, pertanto, in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro, l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutate in capo al soggetto finanziatore. Sebbene dalla disposta C.T.U. appaia superato il limite di finanziabilità del D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 38, co. 2 (t.u.b.), tale limite non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della cd. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto. *(Nel caso di specie, il Giudice ha riconosciuto il mutuo quale valido titolo esecutivo posto a fondamento dei precetti impugnati, sia poiché è risultato che, nel caso di specie, il passaggio di denaro da mutuante a mutuatari si sia realizzato "istantaneamente", sia perché l'eventuale violazione del limite di finanziabilità non implica nullità del contratto.)*

2. Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 1889 del 23/05/2024

Giudice Est.: Dott. Francesco Ottaviano;

M. G. e P. S. (opponenti) c/ **C.C.M. S.P.A.** (opposta)

PRECETTO NOTIFICATO DALLA CONCESSIONARIA – CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE E SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONARIA – CONTESTAZIONE ESISTENZA CONTATTO DI CESSIONE DEL CREDITO E INCLUSIONE DELLO SPECIFICO CREDITO NEL MEDESIMO CONTRATTO – ONERE DELLA PROVA - OMESSO DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'INCLUSIONE DELLO SPECIFICO CREDITO – PROVA PRESUNTIVA – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 58 del D. Lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, 1264 c.c.*

Laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “*in blocco*” non sia in sé contestata, ma sia contestata la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo. *(Nel caso di specie, il Giudice, in applicazione dei principi richiamati nella recente sentenza della Cassazione ed in ragione delle specifiche contestazioni mosse dagli oppositori ha ritenuto non sufficiente il deposito dell'estratto della gazzetta ufficiale in cui era pubblicata l'operazione di cessione in blocco ai fini della prova dell'inclusione in essa dello specifico credito controverso).*

**OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DEL
LIMITE DI VELOCITA': INCOMBE SUL TRASGRESSORE L'ONERE DI
PROVARE LA INIDONEITA' DELLA SEGNALETICA DI PREAVVISO**

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1608/2024 del 30/04/2024

Giudice: Dott. Mario Cigna

U.T.G.L. (ricorrente) c/ **C.N.** (resistente)

APPELLO – SANZIONI AMMINISTRATIVE – INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER ECCESSO DI VELOCITÀ – PREVENTIVA SEGNALEZIONE POSTAZIONI DI CONTROLLO – INIDONEITÀ DELLA SEGNALETICA – RIPARTIZIONE ONERE PROBATORIO

Riferimenti normativi: *art. 142 CdS*

In tema di opposizione a sanzione amministrativa per superamento del limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale di preavviso all'utenza della presenza di postazioni di controllo, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa. *(Nel caso di specie, il Giudice, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la legittimità del verbale di accertamento emesso ai sensi dell'art. 142 co. 8 C.d.S., atteso che l'originario opponente, pur avendo dedotto la inidoneità (e non la mancanza) della segnaletica di preavviso della postazione di controllo, non aveva fornito prova della inadeguatezza della stessa, mentre, di contro, la p.a. nel primo grado del giudizio, aveva prodotto documentazione attestante la presenza di segnali lungo il tratto di strada ove era stato effettuato l'accertamento).*

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2279/2024 del 27/06/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

C.T.(appellante) c/ L.G.A.(appellato)

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA– CIRCOLAZIONE STRADALE-
OMOLOGAZIONE - APPROVAZIONE-AUTOVELOX

Riferimenti normativi: *art. 142, co. 6, c.d.s*

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. In particolare, l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di appello volto alla riforma della sentenza del Giudice di pace con cui è stata accolta l'opposizione avverso il verbale di violazione dell'art. 142 co. 8 CdS, ha rigettato il gravame rilevando l'omessa produzione sin dal primo grado del giudizio della documentazione attestante l'avvenuta omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità, risultando in atti unicamente l'approvazione e il certificato di taratura.)*

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 1975/2024 del 29/05/2024

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

G.I. (attore-opponente) **c/A. spa** (convenuta-opposta)

USURARIETA' TASSO DI INTERESSE – SOMMATORIA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI – ONERE DI DEDURRE SPECIFICAMENTE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA

Riferimenti normativi: *art. 1283 c.c.; art. 1346 c.c.;*

Da ultimo, quanto alle eccezioni di usurarietà del tasso di interesse in virtù dell'illegittima sommatoria di interessi corrispettivi e moratori e di violazione del divieto di anatocismo, si impongono le seguenti considerazioni: quanto alla prima di tali eccezioni, ritiene questo Giudicante che la relativa contestazione sia estremamente generica, dovendo, al riguardo, rammentarsi come la parte che eccepisce la violazione del divieto di usura ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento del tasso soglia in quanto la relativa verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto. *(Nel caso di specie, G.I. aveva contestato l'usurarietà del tasso di interesse per illegittima sommatoria di interessi corrispettivi e moratori. Il Giudice, nel rigettare l'opposizione, ha evidenziato la genericità della relativa contestazione, in cui non era stato dedotto in modo specifico il superamento del tasso soglia;)*

**OPPOSIZIONE ALLA ATP DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E
RICHIESTA DI CONDANNA DI INPS AL PAGAMENTO DELLA
PRESTAZIONE PREVIDENZIALE NEL MEDESIMO GIUDIZIO**

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 2009 del 20/06/2024

Giudice Est.: Dott. GIOVANNI DE PALMA;

T.M.L. (ricorrente) c/ **INPS** (resistente)

ATP PREVIDENZIALE – OPPOSIZIONE – ACCOGLIMENTO DOMANDA – RICHIESTA
PAGAMENTO RATEI-

Riferimenti normativi: *assegno di invalidità civile ex L.n. 118/71; art. 445 bis c.p.c.;*

E' da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell'Inps al pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo al ricorrente, all'esito del rinnovo di una CTU medica, la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della provvidenza (assegno di invalidità), rigettando, però, l'ulteriore domanda di parte ricorrente volta al pagamento della prestazione previdenziale).*

OPPOSIZIONE AVVERSO ESTRATTO DI RUOLO

Tribunale di Lecce, Sez. I, Sentenza n. 1910/2024 pubbl. il 23/05/2024

Giudice: Dott. Mario Cigna

A.E.R. (appellante) c/ **I. M.** (appellato)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
DELL'ESTRATTO DI RUOLO - INAMMISSIBILITÀ – FONDAMENTO – INTERESSE AD
AGIRE - CONDIZIONE AZIONE

Riferimenti normativi: *art. 12, co. 4 bis, del d.p.r. n. 602 del 1973*

L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in relazione agli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è inammissibile ai sensi dell'art. 12, co. 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicandosi tale disposizione anche alla riscossione delle entrate extratributarie; detta disposizione, inoltre, è applicabile anche ai processi pendenti, in quanto, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e quindi plasma l'interesse ad agire, condizione dell'azione (*Nella specie, il Giudice, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado avverso l'estratto di ruolo, stante, peraltro, la rituale notifica della cartella di pagamento ivi menzionata*).

PATTO COMMISSORIO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2045/2024 del 5/6/2024

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi

D.O. A. (attore) c/ **B.B. s.p.a.** (convenuta)

**SALE AND LEASE BACK – NATURA FRAUDOLENTA – ESCLUSIONE – ACCERTAMENTO
DEGLI ELEMENTI SINTOMATICI ELUSIONE DIVIETO**

Riferimenti normativi: art. 1322, co. 2 c.c. - art. 2744 c.c.

Il *sale and lease back* è un contratto in sé diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, co. 2 c.c.), ovverosia procurare all'imprenditore liquidità mediante l'alienazione di un bene, in genere, strumentale, senza dover rinunciare all'impiego di esso nell'attività aziendale e, avente, quindi, una causa lecita. Tuttavia, può divenire un mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, qual è l'art. 2744 c.c. (divieto di patto commissorio) ove ricorrano congiuntamente e simultaneamente elementi sintomatici di una funzione di garanzia sottesa all'atto di vendita e, in particolare, : 1) presenza di una situazione di credito e debito tra società finanziaria e impresa venditrice - utilizzatrice preesistente o contestuale alla vendita; 2) difficoltà economiche della venditrice – utilizzatrice, atte ad ingenerare il sospetto di un approfittamento della condizione di debolezza; 3) sproporzione tra il valore del bene trasferito e l'entità del prezzo versato dall'acquirente. *(Nel caso in esame, il giudicante ha ritenuto che non erano stati adottati elementi concreti da cui evincere uno stato di debolezza economica della venditrice – utilizzatrice esistente e noto già allorché i contratti contestati furono sottoscritti, non essendo rilevante, ai fini di una prova presuntiva, il mero fatto della successiva dichiarazione di fallimento intervenuta a distanza di oltre quattro anni.)*

**PRECETTO PER SPESE DI MANTENIMENTO INEFFICACE SE NON
SUPPORTATO DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE E ALLEGAZIONE**

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 1763 del 13.05.2024

Giudice Est.: Dott. A. Barbetta;

C. F. (appellante) **c/ L.P.** (appellata)

APPELLO – OPPOSIZIONE A PRECETTO – SPESE DI MANTENIMENTO – INEFFICACIA
DEL PRECETTO

Riferimenti normativi: *art. 615 c.p.c.*

Le spese di mantenimento di cui il genitore creditore intima il pagamento nell'atto di precetto devono essere supportate da adeguata documentazione e allegazione, in modo tale da consentire al debitore di essere messo nelle condizioni di potere, sin da subito, verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto, non potendo, tale mancanza, essere sanata dal creditore procedente in sede di costituzione nel giudizio di opposizione all'esecuzione eventualmente instaurato dal debitore, dal momento che quest'ultimo giudizio ha il solo scopo di verificare la correttezza del *quomodo* dell'esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare le carenze proprie dell'atto di precetto. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto l'appello, dichiarando l'inefficacia del precetto opposto, avendo la difesa della appellata documentato e allegato le effettive spese di mantenimento sostenute solo in fase di costituzione nel giudizio di opposizione a precetto instaurato in primo grado e non unitamente all'atto di precetto.).*

PRESCRIZIONE AZIONE RISARCITORIA

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 1760 del 13/05/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

I.M.A. e T.V. (attrici) c/ A.S.L. L. (convenuta)

PRESCRIZIONE CIVILE – FATTO COSTITUENTE REATO – SENTENZA PENALE
IRREVOCABILE

Riferimenti normativi: *art. 2947 c.c.*

Qualora la condotta illecita causatrice del danno, di cui si chiede il risarcimento, integri un reato e per questo è intervenuta sentenza penale di assoluzione divenuta irrevocabile, la durata della prescrizione ai fini dell'efficace esperimento dell'azione risarcitoria è quella di cui al primo co. dell'art. 2947 c.c., ossia di cinque anni, ed il *dies a quo* decorre dal momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. *(Nella specie, le attrici hanno agito al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio per la morte del loro congiunto, vittima di malpractice sanitaria. Gli stessi fatti erano già stati oggetto di un procedimento penale, conclusosi con l'assoluzione dei sanitari coinvolti, ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p. e 530 c.p.p. Il Tribunale, quindi, in applicazione dell'art. 2947 terzo co., ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione).*

PRESTAZIONE LAVORATIVA SUBORDINATA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1588/2024 del 29/4/2024

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi

D'E. F. (ricorrente) c/ I.T.L.L. (resistente)

ELEMENTI DISTINTIVI TRA LAVORO AUTONOMO E LAVORO SUBORDINATO -
SALTUARIETÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA – COMPATIBILITÀ CON IL VINCOLO
DELLA SUBORDINAZIONE

Riferimenti normativi: 2094 c.c.

La saltuarietà della prestazione lavorativa non è automaticamente indice di lavoro autonomo in quanto la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato è data dall'assenza di rischio economico, dall'osservanza di un orario, dal necessario coordinamento con altri lavoratori secondo le direttive datoriali e dalla ricorrenza o meno della caratteristica del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro che si concreta nella facoltà di impartire le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, nonché nell'attività di vigilanza e controllo. *(Nel caso in esame, il Giudice, applicando i suddetti requisiti, ha confermato il riconoscimento della subordinazione con riguardo a tutte le prestazioni lavorative accertate in quanto inserite nell'organizzazione della struttura turistica datoriale, soggette a un necessario coordinamento e rese senza assunzione di un autonomo rischio).*

PROVA DEL POSSESSO NECESSARIA NELL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1817/2024 del 16/05/2024

Giudice est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

A.L. (attrice) c/ **C.G., C.Q.** (convenuti/attori in riconvenzionale)

AZIONE DI RIVENDICAZIONE – USUCAPIONE – DOMANDA RICONVENZIONALE -

Riferimenti normativi: *art 948 c.c.; art. 1158 c.c.*

In tema di azione di rivendicazione, per la quale vige il principio della *probatio diabolica*, anche se l'attore dimostra la proprietà sul bene per tutto il periodo di tempo necessario al maturare dell'usucapione, ciò non è sufficiente se non risulti provato (o pacifico) che nel medesimo arco temporale esso sia stato anche posseduto dai danti causa dell'attore ed eventualmente da quest'ultimo. *(Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'occupazione illegittima e "sine titolo" di un immobile da parte dei convenuti, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti/attori in riconvenzionale, ha dichiarato l'intervenuta usucapione, in favore dei convenuti, rilevando che gli stessi avevano dato prova del possesso ininterrotto, non contrastato e "uti dominus" del bene per oltre un ventennio).*

PROVA DELLA QUALITA' DI EREDE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1126 del 26/03/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

A.L. (ricorrente) **c/D.P.C.M+2** (resistenti)

AZIONE PROPOSTA DALL'EREDE – CERTIFICATO DI FAMIGLIA DEL “DE CUIUS” –
DIMOSTRAZIONE RELAZIONE FAMILIARE E POSIZIONE CHIAMATO ALL'EREDITA'-
QUALITA' DI EREDE - CERTIFICAZIONE E PROPOSIZIONE DELL'AZIONE –
ACCETTAZIONE TACITA EREDITA' – PRESUNZIONE IURIS TANTUM

Riferimenti normativi: *artt. 459 – 460 - 470 c.c.*

Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "*de cuius*" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "*iuris tantum*" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede. *(Nella specie, nell'ambito di un giudizio concernente la richiesta di risarcimento danni per trattamenti disumani avanzata dagli eredi di un soldato italiano catturato dalle truppe tedesche e detenuto presso un lager di prigionia in Austria, il Giudice ha ritenuto provata la qualità di erede del ricorrente mediante la produzione in giudizio del certificato di famiglia dal quale risultava lo status di figlio ed avendo egli stesso agito in giudizio anche in qualità di erede, si è configurata un'accettazione tacita all'eredità che soddisfa l'onere probatorio).*

PROVVEDIMENTI D'URGENZA ATIPICI E SEQUESTRO

Tribunale di Lecce, II Sez., ordinanza del 24/06/2024

Giudice Est.: Dott. Michele Grande

E. s.p.a. (attore) c/ **C.D.** (convenuto)

PROCEDIMENTI CAUTELARI – PROVVEDIMENTI D'URGENZA – CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE - SEQUESTRO

Riferimenti normativi: *art. 700 c.p.c.*

È ammissibile il ricorso alla tutela atipica in luogo del sequestro ogniqualvolta quest'ultimo non sarebbe funzionale agli interessi del ricorrente quanto il rimedio cautelare, posto che soltanto per il tramite della restituzione, il titolare può conseguire la ripresa immediata della piena funzionalità e operatività dell'azienda, gestendola in modo pieno e senza i vincoli che deriverebbero dal sequestro (*Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda cautelare, ritenendo inadeguato il rimedio del sequestro giudiziario, atteso che oggetto del giudizio erano rapporti commerciali – precisamente, la riconsegna di un impianto di distribuzione carburanti dato in gestione – e che sussistevano tanto il fumus boni juris (violazione da parte del comodatario degli obblighi derivanti dal contratto), quanto il periculum in mora (impianto in stato di abbandono).*

**REQUISITO DELLA “CONVIVENZA” NEL DELITTO DI
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA**

Tribunale di Lecce, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, sentenza n. 464 del 10/06/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca MARIANO; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria Petrolo

Imputato: C.D.

Condanna ex artt. 438-442, 533, 535 c.p.p.

MALTRATTAMENTI VERSO CONVIVENTI – CONVIVENZA DISCONTINUA – “*AFFECTIO FAMILIARIS*” – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *art. 572 c.p.*

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. integra il requisito della convivenza qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di rapporti di assistenza e di solidarietà, senza la necessità di una convivenza o coabitazione stabili e continue. (*In motivazione, il Giudice ha ritenuto non condivisibile il rilievo difensivo inerente la discontinuità della convivenza sul presupposto che l'imputato fosse legato alla vittima da vincoli nascenti dalla filiazione, elemento, questo, che implica reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza*).

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1735 del 9/05/2024

Giudice: Dott.ssa Caterina Stasi;

G.C., G.G. e P.A.E. (attori) c/ **A.S.L.L.** (convenuta)

RESPONSABILITA' CIVILE – ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA – OBBLIGAZIONI – INADEMPIMENTO – RAPPORTO TRA ENTE OSPEDALIERO E PAZIENTE – CONTRATTO DI SPEDALITA' – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'ENTE – OBBLIGO DI DILIGENZA – ADEGUATA ORGANIZZAZIONE DI STRUTTURE E RISORSE PER GARANTIRE LE EMERGENZE – ASSENZA DI RESPONSABILITA' DEI SANITARI – IRRILEVANZA – ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'ENTE DI UN FATTORE IMPREVEDIBILE ED INEVITABILE - FATTISPECIE

Riferimenti normativi: artt. 1176, 1218, 1223, 1321, 2697 c.c.

La struttura sanitaria deputata a fornire assistenza ospedaliera assume nei confronti del paziente ivi ricoverato un'obbligazione derivante dalla conclusione di un contratto d'opera atipico di spedalità, in ragione del quale è chiamata a fornire una prestazione complessa e distinta rispetto a quella dovuta dal singolo sanitario – che pure ricomprende – avente carattere intellettuale ed organizzativo, di predisposizione e sicurezza degli impianti e delle attrezzature necessarie, anche per eventuali complicazioni ed emergenze, nonché di assistenza ed ospedalizzazione degli assistiti. Incombe, dunque, sulla struttura sanitaria un obbligo di diligenza ed un dovere di garantire un'adeguata organizzazione che consenta di far fronte alle esigenze ordinarie del paziente e alle emergenze prevedibili e, nel migliore dei modi, anche a quelle imprevedibili, evitabili e non. Ne consegue che l'esclusione delle responsabilità a carico dei sanitari non è sufficiente ad escludere la responsabilità contrattuale del presidio ospedaliero, che si configura autonoma e diretta laddove il danno subito dal paziente sia stato cagionato dalla mancanza di locali o di strumenti adatti per l'intervento d'urgenza ovvero dal ritardo nel trasferimento del paziente in un centro ospedaliero attrezzato, senza che la struttura convenuta abbia fornito la prova dell'impossibilità della prestazione per caso fortuito. *(Nel caso di specie, il Giudice ha riconosciuto agli attori il risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis patito dal proprio congiunto che, ricoverato presso una struttura ospedaliera, decedeva a seguito dell'aggravamento delle condizioni di salute in quanto non veniva tempestivamente sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza per indisponibilità delle due sale operatorie di pertinenza del reparto di cardiocirurgia. Il giudice, nonostante fosse stata esclusa la responsabilità dei sanitari che tennero in cura il paziente, ha riconosciuto in capo alla struttura sanitaria convenuta una responsabilità per colpa grave, avendo la stessa omesso di attenersi alle linee guida e alla normativa di settore vigente, che impongono la predisposizione, in misura congrua, di sale operatorie per la cura di possibili emergenze, qualora le altre sale operatorie siano occupate per l'esecuzione di interventi programmati. È evidente che il decesso del paziente fosse da attribuire alla disorganizzazione amministrativa della struttura sanitaria, la quale, peraltro, non ha fornito prova alcuna che l'impossibilità di eseguire tempestivamente l'intervento urgente fosse dovuta a cause di forza maggiore e/o evento fortuito).*

RESPONSABILITA' DA COSA IN CUSTODIA

Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n.2040/2024, pubbl. il 05.06.2024.

Giudice Estensore: Dott.ssa Katia Pinto.

G.G. (attore appellante) c/ **C.C.** (convenuto appellato).

RESPONSABILITA' DA COSA IN CUSTODIA – RIPARTO ONERE PROBATORIO.

Riferimenti normativi: art. 2051 c.c.

È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno; allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'appello per essere l'evento ascrivibile esclusivamente alla imprudente condotta di guida dello stesso appellante che, come dimostrato dal video prodotto dalla Polizia Locale e acquisito nel primo grado di giudizio, viaggiava in piano centro cittadino in violazione del limite di velocità imposto di km/h 30 e del disposto di cui all'art. 141 CdS, che lo obbligava ad adeguare la velocità allo stato dei luoghi ed all'ora notturna, ed a conservare il controllo del veicolo, evidentemente abbandonato dal momento che nessun tentativo di frenata appare nel filmato compiuto; difetta di contro la prova della riconducibilità causale del sinistro alle condizioni in cui il manto versava all'epoca dei fatti. Le asperità del manto stradale ritratte nelle foto versate in atti, sebbene diffuse, non appaiono costituire un'insidia per un veicolo a quattro ruote che per la sua stazza non rischia di incapparvi per l'intero, ed esclusa la scivolosità del manto stradale dovuta all'intensa pioggia caduta ed in corso, per nulla visibile nel video ritraente l'impatto del mezzo al muro e del resto esclusa dall'archivio meteo relativo ai gg. 15 e 16 febbraio 2019 prodotto sin dal primo grado di giudizio dall'ente evocato).*

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1399/2024 del 15/04/2024

Giudice: Dott. Mario Cigna

M.N. (ricorrente) c/ **A.C.** e **U.S. Spa** (resistenti)

RESPONSABILITÀ ARCHITETTO – ESECUZIONE DELL'OPERA E COMPENSO –
RIPARTIZIONE ONERE DELLA PROVA – INADEMPIMENTO PRESTAZIONE
PROFESSIONALE – FORMA DELLA ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

Riferimenti normativi: artt. 1218, 1460, 2222 cod. civ.

In materia di responsabilità civile, l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico; ne consegue che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc., eccezione che non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile in modo non equivoco dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale. *(Nel caso di specie, il Giudice, acclarato l'inadempimento del professionista convenuto, ha rigettato la domanda riconvenzionale da questi proposta di condanna del committente al pagamento in proprio favore del compenso per l'attività professionale prestata, ritenendo l'eccezione di inadempimento - pur in assenza di formule sacramentali - desumibile dal tenore complessivo delle argomentazioni dell'attore-convenuto in riconvenzionale).*

**RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO AGGIUNTIVO PREVISTO DAL
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
EX ART. 409 C.P.C.**

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 1398 del 26/04/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

L.S. (ricorrente) c/ SOFTWARE & SERVIZI S.R.L. (resistente)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – COMPENSO AGGIUNTIVO - ONERE DELLA PROVA – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 2697 c.c., art. 36 Cost., artt. 2 e 4 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c.*

Il lavoratore che invoca il diritto al compenso aggiuntivo previsto dall'art. 4 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella misura del 7% deve fornire la prova delle singole prestazioni espletate dallo stesso che hanno contribuito all'inserimento della società nel mercato nazionale. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento, in favore del ricorrente, del compenso aggiuntivo previsto dall'art. 4 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ha dichiarato non sussistente il diritto invocato, in quanto parte ricorrente non ha fornito prova di alcuna prestazione espletata da parte sua e volta all'inserimento della azienda convenuta nel mercato nazionale).*

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO E PRESCRIZIONE

Tribunale di Lecce, II Sez., ordinanza del 27/02/2024

Giudice Est.: Dott. Michele Grande

S.A. soc. coop a.r.l. (attore) **c/ P.B.** (convenuto)

PRESCRIZIONE CIVILE – INTERRUZIONE – ATTI INTERRUTTIVI – RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO – PAGAMENTO PARZIALE EFFETTUATO “IN ACCONTO” – IDONEITA’ AD INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE

Riferimenti normativi: *art. 2944 c.c.*

Il pagamento del debitore, qualificato nei termini di acconto, è elemento indiziante nel senso del riconoscimento della maggior somma dovuta, ciò che comporta, ai sensi dell’art. 2944 c.c., l’interruzione del decorso della prescrizione. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l’eccezione formulata dalla società opponente – la quale sosteneva che il credito vantato dal professionista fosse estinto per prescrizione non avendone costui richiesto il pagamento entro il termine decennale–, ritenendo che le somme da essa corrisposte, nel corso degli anni, a titolo di acconto costituiscano atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione).*

RICONOSCIMENTO PROTEZIONE SPECIALE

Tribunale di Lecce, Sez. immigrazione, decreto del 02/05/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

S.T. (ricorrente) **c/ M.D.I.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE POST “DECRETO CUTRO” – RICHIAMO AGLI OBBLIGHI COSTITUZIONALI – DIRITTO ALLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE

Riferimenti normativi: artt. 19 e 5 co. 6, D.lgs. n.286/1998; art. 32 co. 3 D. Lgs n.25/2008; D.L. 20/2023; artt. 10, 2 e 117 Cost., art. 8 C.E.D.U.

In tema di riconoscimento della protezione speciale, il cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall’11.03.2023, ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell’art. 19, co. 1.1, riguardanti la tutela del diritto alla vita privata e familiare del richiedente; è stata, altresì, espunta la seconda parte del co. 1.2, stesso articolo, che prevedeva l’obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i relativi presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Tuttavia, il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall’art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all’art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell’attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell’art. 2 Cost. e, per il tramite dell’art. 117, co. 1 Cost., dell’art. 8 C.E.D.U.. In altri termini, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la protezione speciale ad una ricorrente che aveva presentato domanda di protezione internazionale dopo l’entrata in vigore del cd Decreto Cutro, avendo la stessa dimostrato di aver intrapreso un proficuo percorso di integrazione socio lavorativa nel territorio italiano e disponendo di adeguati mezzi di sussistenza).*

RINUNCIA DI DOMANDA IN APPELLO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1862 del 21/5/2024

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

M.C. (appellante) c/ **P.L.**+ 1 (appellata)

DOMANDA FORMULATA NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO - ASSORBIMENTO DELLA DOMANDA DI MANLEVA IN RAGIONE DEL RIGETTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE - ONERE DI RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI MANLEVA IN GRADO DI APPELLO - SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: *artt. 343 e 346 c.p.c.*

Nel processo ordinario di cognizione, le parti del processo di impugnazione sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale) a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel *thema probandum* e nel *thema decidendum* del giudizio di primo grado. *(Nel caso di specie applicando tale principio il giudicante ha ritenuto non coltivata in appello la domanda di manleva assorbita in primo grado, compensando le spese di costituzione in secondo grado del terzo chiamato.).*

RISARCIMENTO DANNI INTERNATI MILITARI ITALIANI

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza, n. 1751 del 7/05/2024

Giudice: Dott.ssa Caterina Stasi;

G.C.A. (attrice) c/ **M.E.F.** (convenuto)

RISARCIMENTO DANNI PER CRIMINI DI GUERRA – CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ COMMESSI DAL REGIME NAZISTA NEI CONFRONTI DI CITTADINI ITALIANI– LESIONE DELLA DIGNITA’ UMANA E DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA – ACCESSO AL FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 43 DEL D.L. N. 36/2022 PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DALLE VITTIME DI CRIMINI DI GUERRA E CONTRO L’UMANITA’ – DEPORTAZIONE IN GERMANIA E ASSOGGETTAMENTO AI LAVORI FORZATI – MILITARI INTERNATI ITALIANI – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: art. 43 d.l. 36/2022; artt. 10 e 24 Cost.; artt. 2043, 2059 c.c. e 2697 c.c.

Rientrano tra le vittime di crimini di guerra i militari italiani che siano stati internati in Germania, ovvero nei territori occupati dai nazisti, immediatamente dopo l’armistizio dell’8.09.1943. Ed invero, la deportazione e l’assoggettamento ai lavori forzati sono annoverati tra i crimini di guerra o contro l’umanità e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, in virtù della consuetudine formatasi in seno alla comunità internazionale alla quale l’Italia presta ossequio per il dettato di cui all’art. 10 Cost. Ne consegue che, ai fini dell’accesso al fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità, è sufficiente fornire la prova in giudizio della condizione di militare internato, costituendo fatto notorio che il trattamento ricevuto dai militari internati sia contrario alle norme internazionali di *ius cogens* lesive dei valori fondamentali della persona (*Nel caso di specie, il Giudice ha riconosciuto agli attori il risarcimento del danno iure hereditatis patito dal proprio congiunto che, catturato dalle truppe tedesche, fu deportato in Germania ove fu sottoposto ai lavori forzati ed ivi rimase fino alla sua morte, avvenuta a causa delle violenze fisiche e delle percosse inferte dai soldati del Terzo Reich. Il Giudice ha ritenuto provato il danno patito dal congiunto degli attori per il trattamento inumano subito, avendo gli attori prodotto il foglio matricolare del proprio congiunto dal quale risultava lo status di internato militare italiano).*

RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE SENZA TITOLO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. del 12/6/2024

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

F.A.A. (attrice) **c/ B.M.**+ 1 (convenuto contumace)

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI IMMOBILE - DANNO EMERGENTE- RISARCIMENTO-
PRESUPPOSTI - PERDITA CONCRETA DEL DIRITTO DI GODIMENTO - NECESSITÀ -
FACOLTÀ DI NON USO - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 832,1223,1226,2043 e 2056 c.c.

In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.. *(Nel caso concreto applicando tale principio già sancito dalle Sezioni Unite n. 33645/2022 il giudicante ha ritenuto che il mero riscontro della sussistenza di un evento dannoso -violazione dell'altrui diritto di godimento di un bene immobile- non è sufficiente, in quanto ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.).*

SERVITU' DI PASSAGGIO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 398 del 14/02/2022

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

S.T. e M.M.T. (attori) **c/ G.C.M.N., A.G.N. e A.G.N.** (convenuti) **e c/ A.N. e P.O.** (terzi chiamati)

SERVITU' DI PASSAGGIO – SERVITU' APPARENTE – ONERE DELLA PROVA
SULL'INTERCLUSIONE DEL FONDO DOMINANTE – FORMA DELLA DOMANDA DI
COSTITUZIONE GIUDIZIALE DELLA SERVITU'

Riferimenti normativi: *artt. 1028-1032, 1051-1055 c.c.*

Nel giudizio di negatoria *servitutis* il convenuto ha diritto di dimostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso.

TRATTAZIONE DELLA CAUSA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1684/2024 pubblicata il 7.5.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

B.L.M. e altri (attori) **c/ A.A.** (convenuta), **E. di P.** (convenuto), **S.C.A. spa** (terza chiamata in causa)

TRATTAZIONE DELLA CAUSA – DEPOSITO MEMORIE ISTRUTTORIE – TERMINI PERENTORI

Riferimenti normativi: *art. 183, co. 6 c.p.c.*

In punto di diritto, giovi osservare come il processo civile vigente sia articolato per fase, ognuna delle quali risulta vocata allo svolgimento di determinate attività processuali, sicchè le medesime risultano precluse dalla scadenza del termine che segna il passaggio alla fase successiva; le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione, oltre che nell'atto introduttivo, nella memoria ex art. 183 c.p.c., co. 6 "primo termine", potendo essere utilmente collocate nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie. L'attività di deduzione dei mezzi di prova può avere luogo solo una volta esaurita l'attività assertiva delle parti; pertanto, non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente esplicitati ed allegati dalle parti nei termini delle preclusioni assertive. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato le domande formulate dagli attori, posto che questi ultimi non hanno mai allegato in maniera puntuale, soprattutto dal punto di vista temporale, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intendevano sottoporre a prova. Il Giudice, pertanto, ha rilevato che gli incompleti riscontri diacronici, mai esplicitati negli atti difensivi ed evincibili unicamente dalla documentazione allegata alle memorie ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., non potessero essere utilmente valutati, poiché tardivi rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie).*

USUCAPIONE DEL COEREDE DELLA QUOTA DEGLI ALTRI EREDI

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2182 del 18/06/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

P.C. (attore) **c/A.M.+ 3** (convenuti)

POSSESSO – EFFETTI – USUCAPIONE – COMUNIONE EREDITARIA – USUCAPIONE DA PARTE DEL COEREDE DELLA QUOTA DEGLI ALTRI EREDI – AMMISSIBILITA' – CONDIZIONI – MUTAMENTO DEL COMPOSSESSO IN POSSESSO ESCLUSIVO

Riferimenti normativi: *artt. 1158 -1159 -1160 c.c.*

Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. *(Nella specie, il Giudice ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che i coeredi, che già vi abitavano con la defunta, abbiano continuato dopo la morte di questa, ad essere gli unici ad averne la disponibilità tenuto conto che il rapporto di parentela è tale da giustificare anche una tolleranza di lungo corso).*

USURARIETÀ TASSO DI INTERESSE

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 1975/2024 del 29/05/2024

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

G.I. (attore-opponente) **c/A. spa** (convenuta-opposta)

USURARIETÀ TASSO DI INTERESSE – SOMMATORIA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI – ONERE DI DEDURRE SPECIFICAMENTE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA

Riferimenti normativi: *art. 1283 c.c.; art. 1346 c.c..*

La parte che eccepisce la violazione del divieto di usura ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento del tasso soglia in quanto la relativa verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto. *(Nel caso di specie, G.I. aveva contestato l'usuraietà del tasso di interesse per illegittima sommatoria di interessi corrispettivi e moratori. Il Giudice, nel rigettare l'opposizione, ha evidenziato la genericità della relativa contestazione, in cui non era stato dedotto in modo specifico il superamento del tasso soglia;)*

VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1745/2024 del 10/05/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

C.D. (appellante) c/ **C. L.** (appellato)

VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE DI CONTESTAZIONE – CAMBIO DI RESIDENZA – CONDOTTA INCOLPEVOLE

Riferimenti normativi: 201 C. d .S

In tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale". *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio in cui l'appellante aveva impugnato la sentenza dal giudice di primo grado con la quale era stata rigettata l'opposizione da costui proposta al verbale ricevuto, ha rilevato che non potesse ravvisarsi alcuna condotta colpevole in capo all'appellante, che aveva prodotto copia del modulo con cui aveva comunicato il cambio di residenza, all'interno del quale aveva specificato la targa del veicolo a lui intestato. Pertanto, ha ritenuto che il ritardo con cui l'amministrazione era venuta a conoscenza del cambio di residenza fosse imputabile alla stessa amministrazione. Il Giudice ha accolto pertanto l'appello).*

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ANATOCISMO

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 1975/2024 del 29/05/2024

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

G.I. (attore-opponente) **c/A. spa** (convenuta-opposta)

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ANATOCISMO – AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE –
DISCORDANZA TRA IL TASSO PATTUITO E QUELLO APPLICATO

Riferimenti normativi: *art. 1283 c.c.; art. 1346 c.c.;*

Nel caso di ammortamento “alla francese” o “progressivo” il debitore viene chiamato a corrispondere, a fronte del capitale preso in prestito, un numero di rate di importo costante, ciascuna delle quali si compone di una quota-interessi decrescente e di una quota-capitale crescente; tali interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e unicamente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi. *(Nel caso di specie, G.I. aveva contestato l'intervenuta violazione del divieto di anatocismo. Il Giudice, nel rigettare l'opposizione, ha evidenziato come il metodo di ammortamento alla francese non determini una pratica anatocistica, non essendovi discordanza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato)*